



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. DG-ABAP (GIADA) 20.87.25

Class. 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 10.258.1

Allegati: 4

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 9749]
(va@pec.mite.gov.it)

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[ID_VIP 9749]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto:

[ID_VIP: 9749] **PROVINCIA DI SASSARI** (comuni di Tempio Pausania, Luras e Calangianus) – **PROVINCIA DI ORISTANO** (comune di Santa Giusta per il trasporto degli aerogeneratori dal Porto Industriale di Oristano) - Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari a 79,2 MW, costituito da 11 aerogeneratori della potenza unitaria pari a 7,2 MW, denominato "GALLURA", comprensivo delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili per la connessione alla RTN e di un sistema di accumulo di energia (BESS) di potenza pari a 64,8 MW.

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC)

Proponente: Sardegna Prime S.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

e. p. c.

All Ufficio di Gabinetto
del Ministro della cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)

e. p. c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Sassari e Nuoro
(sabap-ss@pec.cultura.gov.it)



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

e. p. c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna
(sabap-ca@pec.cultura.gov.it)

e. p. c.

Alla U.O. DGABAP - Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*
della Soprintendenza speciale per il PNRR

e. p. c.

Alla U.O. DGABAP - Servizio III – *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*
della Soprintendenza speciale per il PNRR

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato “*Ministero della cultura*”.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137*”.

VISTO il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*” e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito “*Soprintendenza speciale per il PNRR*”) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 2-*bis*, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO l’art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante “*Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”, secondo cui “*La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti*”.

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-*quinquies*,

“il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al “competente direttore generale del Ministero della cultura” all’intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. VISTO il d.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell’art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l’incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di “Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica”.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l’art. 25, *Determinazione dell’autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto*, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l’altro, la seguente modifica all’art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: “... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: “10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all’articolo 28, non si applica quanto previsto dall’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241”.

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale*”.

VISTO l’allora vigente decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare l’art. 25, rubricato “*Verifica preventiva dell’interesse archeologico*”.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante “*Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati*”.

VISTA la Circolare n. 53 del 22/12/2022 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, recante “*Verifica preventiva dell’interesse archeologico. Aggiornamenti normativi e procedurali e indicazioni tecniche*”.

CONSIDERATO che il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, con l’art. 19, comma 2, lett. b), ha soppresso la disposizione di cui alla lett. g-ter del comma 1 dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006. Nel merito del procedimento di verifica preventiva dell’interesse archeologico si deve, altresì, evidenziare che l’art. 19, comma 2, lett. c), del medesimo decreto-legge ha introdotto all’art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: “2-sexies. *In ogni caso l’adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell’interesse archeologico ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all’esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*”, di fatto confermando l’assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale.

VISTA la Circolare n. 3 del 19/04/2023 della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante “*Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 – Competenze in materia di verifica preventiva dell’interesse archeologico (VPIA). Chiarimenti*”.

VISTA la Circolare n. 24 del 15/05/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante “*Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (ONC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell’interesse archeologico (VPIA)*”.

VISTO il vigente decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in particolare l'art. 41, comma 4, e l'Allegato I-8, fatto salvo quanto stabilito all'art. 226, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

CONSIDERATO che in merito alla predetta procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, visto anche l'art. 226, co. 5, del D.Lgs. n. 36 del 2023 (*"Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso"*) e l'abrogazione del D.Lgs. n. 50 del 2016 a far data dal 1° luglio 2023, essa è attualmente prevista dall'art. 41, co. 4, del D.Lgs. n. 36 del 2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall'Allegato I.8.

VISTA la Circolare DGABAP n. 32 del 12/07/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *"Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*.

VISTA la Circolare n. 42 del 28/11/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *"Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici": applicabilità della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico nei settori speciali (Libro III). Chiarimenti normativi"*.

CONSIDERATE la Circolare Interna n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e gli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR (con la conseguente Comunicazione di servizio per le relative modalità attuative di cui alla nota prot. DGABAP n. 547 del 10/01/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendenze speciale per il PNRR), nonché le Comunicazioni di Servizio prot. SSPNRR n. 392 dell'11/03/2022 e DGABAP n. 24995 del 04/07/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

CONSIDERATA la nota della Soprintendenza speciale per il PNRR prot. n. 26028 del 07/11/2023, recante *"Attività della Soprintendenza speciale per il PNRR. Gestione flusso documentale in entrata. Indicazioni operative in merito alla trasmissione via pec e peo delle pratiche"*.

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell'allora vigente articolo 143 del D.Lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.


CONSIDERATO che **Sardegna Prime S.r.l.**, con nota del 20/04/2023, ha presentato istanza anche al Ministero della cultura per il rilascio del provvedimento di valutazione di compatibilità ambientale (VIA), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, per il **Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari a 79,2 MW, costituito da 11 aerogeneratori della potenza unitaria pari a 7,2 MW, denominato "GALLURA", comprensivo delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili per la connessione alla RTN e di un sistema di accumulo di energia (BESS) di potenza pari a 64,8 MW**, da localizzarsi nei comuni di Tempio Pausania, Luras e Calangianus, nella provincia di Sassari, con trasporto degli aerogeneratori al luogo di realizzazione del progetto a partire dal Porto Industriale di Oristano nel comune di Santa Giusta (OR).

CONSIDERATO che l'intervento in progetto consiste nella realizzazione in aree perimetrate dai rispettivi strumenti urbanistici come Zone E "agricole", di un nuovo impianto industriale per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari a 79,2 MW, con l'installazione di 11 aerogeneratori, di potenza unitaria nominale pari a 7,2 MW e aventi un'altezza pari a 114 m e un diametro del rotore pari a 172 m (per una altezza totale pari a 200 m): di questi, 8 ricadono nel territorio comunale di Luras e 3 nel territorio di Tempio Pausania. Si prevede l'installazione di un sistema di accumulo elettrochimico "Battery Energy Storage System" (BESS) di potenza pari a 64,8 MWh, composto da box prefabbricati, ricadente nel territorio di Luras: l'area occupata sarà pari a circa 5 ha. Il collegamento dell'impianto alla RTN avverrà in antenna a 150 kV su una nuova Stazione Elettrica (SE) della RTN a 150 kV in GIS denominata "Tempio" (prevista da Piano di Sviluppo di Terna) alla quale collegare la nuova SEU (Sottostazione Elettrica Utente) 150/33 kV mediante la posa in opera, su strade esistenti o da realizzarsi per lo scopo, di una linea Alta Tensione a 150 kV interrata di lunghezza complessiva di circa 7,2 km. Le turbine eoliche verranno collegate attraverso un sistema di linee elettriche interrate a 33 kV, allocate prevalentemente in corrispondenza del sistema di viabilità interna che

servirà per la costruzione e la gestione futura dell'impianto. Tale sistema verrà realizzato prevalentemente adeguando il sistema viario esistente e realizzando nuovi tratti di raccordo per consentire il transito dei mezzi eccezionali. La nuova SEU, prevista nel Comune di Luras in adiacenza al sistema BESS, avrà un ingombro di circa 6.500 mq. L'area individuata per l'intervento in progetto è collocata nella regione storica della Gallura, che presenta un territorio caratterizzato da massicci granitici, con morfologia ondulata e sub - pianeggiante, con aree boscate, fitta macchia mediterranea e boschi di sughere e lecci sui rilievi e sui versanti collinari e ampie aree destinate a pascolo nelle vallate, con appoderamenti irregolari divisi da muri a secco e con insediamenti rurali sparsi, in prevalenza rappresentati da antichi "stazzi" che conservano ancora integra l'organizzazione funzionale storica con i fabbricati tradizionali e i recinti per gli animali. Il territorio della Gallura è uno dei più ricchi e vari dell'intera Sardegna, sia sotto il profilo paesaggistico, caratterizzato da formazioni rocciose scolpite dal vento e da aspri rilievi granitici, da corsi d'acqua a carattere torrentizio, sia sotto il profilo culturale e identitario, con numerosi beni archeologici e insediamenti di età medievale, sentieri storici, e dai tanti insediamenti rurali tradizionali. La regione storica della Gallura è infatti ricompresa dal Piano Paesaggistico Regionale tra i complessi territoriali con valenza storico culturale (art.59 delle N.T.A.), in particolare l'impianto eolico ricadrebbe nell'area del "Complesso degli stazzi della Gallura" ("Sistema riferito all'edificato sparso tipico dell'area della Gallura, formatosi alla fine del Settecento in funzione della pastorizia e dell'agricoltura. Sono riconosciuti caratteristici del complesso: gli stazzi e i cuiles; l'appoderamento; le architetture di servizio civili e religiose; le infrastrutture viarie storiche"). L'area sulla quale è prevista la localizzazione dell'impianto eolico e delle opere connesse è caratterizzata rilievi collinari con vegetazione della macchia mediterranea, viabilità di alto valore paesaggistico dalla quale si gode il panorama sui rilievi granitici e sul paesaggio gallurese, sentieri storici delimitati da muri a secco e aree boscate, soprattutto sugherete, insediamenti archeologici, luoghi di culto, stazzi e aree a pascolo naturale con una fitta trama di recinti tracciati da muri a secco. Il centro abitato più vicino è Luras, a circa 2,7 km dall'impianto, gli altri centri abitati più prossimi sono Calangianus, Tempio Pausania e Aggius, rispettivamente a 4,7 km, 2,1 km e 4,40 km, tutti comuni in provincia di Sassari. Il comune di Luras è situato, a 507 metri di quota nella parte orientale della provincia di Sassari e si sviluppa nell'estremità nord-orientale del massiccio del Limbara, con un territorio costituito in gran parte da roccia granitica, boschi di sughere e terreni particolarmente adatti al pascolo, con variazioni altimetriche accentuate. Il comune di Tempio Pausania si trova al centro della Gallura; l'abitato, posto a 566 metri s.l.m. ai piedi del monte Limbara, circondato di boschi e sorgenti, è noto come la 'città di pietra' per il centro storico caratterizzato da pregevoli edifici e pavimentazioni in granito, con viali alberati, parchi e sorgenti, da sempre riferimento per l'entroterra gallurese, sede vescovile e di tribunale. Il paese di Calangianus sorge su un altopiano granitico a 518 metri s.l.m. ai piedi del monte Limbara, in una conca circondata da vigneti e dalle tipiche sugherete della Gallura. Il Monte Limbara, che raggiunge l'altezza di 1.362 m s.l.m., secondo rilievo dell'isola per altitudine, è un rilievo di origine vulcanica di grande valore ambientale, naturalistico e archeologico, dal quale si gode un panorama di grande suggestione su tutto il territorio circostante, ed è una nota meta turistica, con molti punti di belvedere e dotata di strutture a servizio del turismo, con una estesa rete di percorsi escursionistici che si diramano nei boschi. Tutto l'ambito paesaggistico interessato dall'impianto eolico e dell'area vasta è definito nei suoi caratteri attuali quale paesaggio agropastorale dalla frequentazione antropica continuativa del territorio fin da epoche preistoriche, ed è contrassegnato dalle numerose emergenze archeologiche e monumentali che conferiscono al territorio una forte ed evidente valenza storico-culturale e identitaria.

CONSIDERATO che il **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione Generale Valutazioni ambientali**, con nota prot. n. m_ante.MASE.RU.U.0073319 dell'8/05/2023, ha chiesto il perfezionamento degli atti allegati all'istanza di VIA del 20/04/2023, con l'inoltro della Relazione paesaggistica e dell'indicazione "... se l'area di progetto ricade in una o più delle aree indicate al comma 8 dell'art. 20 del D.L 199/2021 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

CONSIDERATO che **Sardegna Prime S.r.l.**, con nota dell'8/05/2023, ha trasmesso la documentazione richiesta, indicando che "... tal fine, la scrivente Sardegna Prime s.r.l. DICHIARA che l'impianto eolico in progetto non ricade nelle aree idonee indicate al comma 8 dell'art. 20 del D.L 199/2021 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili", ad eccezione dell'aerogeneratore GA02, GA03, GA04 e GA05, come rappresentato nell'elaborato LTSA143", di seguito riprodotto:




CONSIDERATO che il **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione Generale Valutazioni ambientali**, con nota prot. n. m_amte.MASE.RU.U.0080451 del 18/05/2023, ha comunicato "... la procedibilità dell'istanza ..." di VIA e la pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali della documentazione di progetto, del SIA, comprensivo dei relativi allegati, della Sintesi Non Tecnica e dell'avviso al pubblico.

CONSIDERATO che, a seguito della dichiarazione di procedibilità dell'istanza di VIA a cura dell'autorità competente, sono stati prodotti o acquisiti i seguenti atti istruttori e di valutazione sul progetto di cui trattasi, che si intendono integralmente ripresi nel presente parere tecnico istruttorio, facendone parte integrante i pareri ed i contributi istruttori del Ministero della cultura:

- a) **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 9071 del 24/05/2023, con la quale è stato chiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna ed alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro (anche con riguardo a quanto previsto dall'art. 25, comma 2-*quiquies*, del D.Lgs. n. 152 del 2006, in merito all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004 ed evidenziando le intervenute modifiche apportate dal decreto-legge n. 13 del 2023), come anche i contributi istruttori della U.O. DGABAP - Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, e della U.O. DGABAP - Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Soprintendenza speciale per il PNRR. Ancora, considerato che non tutti i documenti trasmessi dal Proponente sono stati resi pubblici dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sul proprio portale, sono stati inoltrati alla predetta Soprintendenza ABAP ed alla Regione Autonoma della Sardegna, con la medesima nota del 24/05/2023, il seguente elaborato del Proponente: elaborato di estensione .kmz. A quanto sopra riportato si è dovuto premettere quanto segue al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:

MA

„... Con riferimento al progetto di cui trattasi (ID_VIP 9749), si deve evidenziare a codesto Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Direzione Generale Valutazioni ambientali e Commissione Tecnica PNRR-PNIEC) che le relative opere previste si collocano, in alcuni casi, in diretta continuità, se non proprio sovrapposizione, con quelle del progetto relativo all'impianto eolico denominato "SINNADA" della Sorgenia Renewables S.r.l. (ID_VIP 9736), per il quale è stata di recente trasmessa la comunicazione di procedibilità della relativa istanza di VIA (v. la nota MASE-VA del 08/05/2023):




(elaborazione grafica della Soprintendenza speciale per il PNRR: ID_VIP 9749 = WTG e cavidotti in VERDE; ID_VIP 9736 = WTG e cavidotti in ROSSO)

Per quanto sopra, si deve chiedere a codesto Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica se l'istruttoria del progetto di cui trattasi (ID_VIP 9749) debba essere condotta nel senso di intendere i due progetti come concorrenti e non generanti impatti cumulativi tra le rispettive opere previste ...";

- b) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente** nota prot. n. 16546 del 29/05/2023, con la quale è stato dichiarato all'autorità competente il concorrente interesse nel procedimento di VIA di competenza statale, ai sensi dell'art. 8, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 152 del 2006;
- c) **Regione Autonoma della Sardegna – Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord Est** nota prot. n. 27940 dell'8/06/2023, con la quale sono state presentate all'autorità competente le osservazioni sul progetto di cui trattasi, evidenziando il complesso quadro di tutela paesaggistica gravante nell'area vasta interessata dal progetto, ove ricadono anche aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e 157 del D.Lgs. n. 42 del 2004, rilevando, tra l'altro, che "... Per quanto concerne gli effetti dovuti all'impatto cumulativo con altri impianti analoghi a quello oggetto della presente procedura, occorre evidenziare che tale aspetto non viene trattato. Si tenga presente, a tale riguardo, la particolare vicinanza, in un ambito così ristretto, di altro impianto eolico presentato dalla Sorgenia Renewables S.r.l. che prevede, in un'area prossima a quella dell'impianto in oggetto, la realizzazione di un parco eolico, costituito da: - n. 8 aerogeneratori, da 6,2 MW ciascuno, con torre di altezza fino a 125 m e diametro del rotore fino a 170 m, e dalle relative opere civili connesse quali strade di accesso, piazzole e fondazioni; - sistema di accumulo


MA

composto da box prefabbricati per una potenza nominale complessiva pari a 32,4 MW e capacità 64,8 MWh;- impianto di utenza per la connessione alla RTN, consistente nella rete di terra, nella rete di comunicazione in fibra ottica, nel cavidotto in media tensione (30kV) interamente interrato e sviluppato principalmente sotto strade esistenti, nella SSE di trasformazione 150/30 kV di proprietà del Proponente e nell'elettrodotto in antenna a 150 kV di collegamento tra la SSE e la nuova SE. Per quest'ultima, questo Servizio ha fornito il proprio contributo istruttorio con la nota prot. 26120 del 29/05/2023, già in possesso delle amministrazioni in indirizzo. Per consentire una spedita rappresentazione planimetrica della particolare vicinanza due impianti, si riportano due rappresentazioni, una, al lato, sulla base delle ortofoto 2016 (dettaglio) e, nella pagina seguente, sulla base della cartografia del Piano Paesaggistico Regionale (in blu gli aerogeneratori della ditta Sorgenia – con relativo buffer di riferimento - e in rosso quelli della ditta proponente - con relativo buffer di riferimento). Occorre rilevare che la distanza minima fra due torri eoliche dei due impianti risulta dell'ordine di circa m 95.



Impatto cumulativo (dettaglio)

MA



Impatto cumulativo su beni e componenti di paesaggio

Premesso quanto sopra specificato, fatte salve le ulteriori verifiche da effettuarsi da parte degli Uffici competenti in relazione alle tipologie di beni paesaggistici, utili a verificare l'ammissibilità di alcuni degli elementi della centrale eolica (Aerogeneratori e Sottostazioni) ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, fatte salve ulteriori osservazioni derivanti dell'esame delle integrazioni documentali che devono colmare le lacune evidenziate, sono senz'altro ineluttabili, già in questa fase, alcune considerazioni concernenti l'effetto dovuto agli impatti visivi delle turbine dei due impianti, amplificato dal moltiplicarsi di iniziative simili, su un territorio come quello considerato. Infatti, la presenza e l'incremento di interventi analoghi in tale particolare contesto comporterebbe, inevitabilmente, la progressiva trasformazione del paesaggio rurale in uno scenario in cui le torri eoliche, visibili da grandissima distanza e che costituiscono strutture tecnologiche fuori scala rispetto alle opere dell'uomo, entrano in concorrenza con le strutture geografiche, gli elementi naturali e i caratteri storico-culturali che connotano il territorio, alterando completamente la struttura del sistema paesaggistico e le reciproche relazioni strutturali, percettive o simboliche";

- d) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale della difesa dell'ambiente** nota prot. n. 18662 del 19/06/2023, con la quale sono state presentate all'autorità competente le osservazioni sul progetto di cui trattasi, allegando i contributi istruttori regionali acquisiti. La Direzione Generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia – Servizio Pianificazione paesaggistica e urbanistica, con nota prot. n. 27416 del 06/06/2023, osserva che "... Le aree ricomprese all'interno del parco eolico ricadono al di fuori degli ambiti di paesaggio costieri individuati dal PPR ed interessano, soprattutto, le componenti di paesaggio ambientali "Aree ad utilizzazione agroforestale" (in particolare le sub-componenti "Colture arboree specializzate" e "Colture erbacee specializzate"); in minima parte risultano coinvolte anche le componenti "Aree seminaturali" (in particolare le sub-componente "Praterie e Spiagge" e "Boschi") e "Aree naturali e subnaturali" (in particolare la sub-componente "Macchia, dune e Aree umide"). Tali componenti coincidono con le aree scelte per la fondazione degli aerogeneratori, le aree di cantiere, la piazzola di esercizio, la nuova viabilità. Il tracciato dei cavidotti, la cui posa avverrà in gran parte sulla viabilità esistente, attraverserà, in minima parte, anche le componenti "Aree ad utilizzazione agro-forestale" (in particolare le sub-componenti "Colture arboree specializzate" e "Colture erbacee specializzate"); in minima parte risultano coinvolte anche le componenti "Aree seminaturali" (in particolare le sub-componente "Praterie e Spiagge" e "Boschi") e "Aree naturali e subnaturali" (in particolare le sub-componenti "Macchia, dune e Aree umide" e "Boschi"). Infine, la realizzazione della sottostazione elettrica SSEU e del sistema di accumulo BESS interessa la componente di paesaggio ambientali "Aree ad utilizzazione agro-forestale" (in particolare la subcomponente "Colture erbacee specializzate"). Per tali componenti vige la disciplina di cui agli articoli 23,

MA

26 e 29 delle NTA PPR. Alcune aree oggetto d'intervento ricadono all'interno della fascia di 150 metri di fiumi, torrenti e corsi d'acqua e relative sponde, bene paesaggistico ai sensi dell'articolo 142 del D.Lgs. n. 42/2004, e precisamente del Riu di Cussueddu, al confine tra i territori comunali di Tempio Pausania e Luras, del Riu San Paolo e del Riu Carana, in territorio di Luras e Calangianus, dove è prevista la posa dell'elettrodotto interrato in MT ... Relativamente al Comune di Luras, gli aerogeneratori, la nuova sottostazione elettrica (SSEU) e il BESS saranno realizzati in zona E "Agricola", sottozona E2 ("Aree di primaria importanza per la funzione agricoloproductiva, anche in relazione all'estensione, composizione e localizzazione dei terreni"); il passaggio dei cavidotti interrati interessa la viabilità esistente ricadente all'interno della zona E "Agricola" e, in particolare, le sottozone E1 ("Aree caratterizzate da una produzione agricola tipica e specializzata") ed E2 e la "fascia di rispetto fluviale e lacustre" HF. Relativamente al Comune di Tempio Pausania, la porzione di territorio interessata dal posizionamento degli aerogeneratori e dal passaggio dei cavidotti ricade in zona E "Agricola" del PdF attualmente vigente e nelle sottozone E1a ("Agricola specializzata"), E2b e E2c ("Agricola principale") ed E5 ("di valenza ambientale") del PUC adottato. Relativamente al Comune di Calangianus, il passaggio dei cavidotti interrati interessa la viabilità esistente ricadente all'interno della stessa sottozona E5.2, delle sottozone E2 ("Aree di primaria importanza per la funzione agricola produttiva anche in relazione all'estensione, composizione e localizzazione dei terreni") ed E5 ("Aree marginali per l'attività agricola nelle quali viene ravvisata l'esigenza di garantire condizioni adeguate di stabilità") e della zona D "Produttiva", sottozone D1 ("Insediamenti piccolo-industriali e artigianali con piano di lottizzazione approvato") e D2 ("Insediamenti piccolo-industriali e artigianali, stoccaggio"). Relativamente alla variante generale al PUC adottata, non si rilevano modifiche alla zonizzazione nelle aree interessate dagli interventi in progetto ...". Il Comune di Calangianus, con la nota prot. n. 53258 del 13/06/2023, osserva, tra l'altro, che "... Analizzati gli elaborati del progetto, della Valutazione di Impatto Ambientale, infine, si evidenzia che la mancanza di una comprovata campagna anemologica condotta in sito con tempi certi, strumentazione e risultati certificati da società abilitate, è da considerarsi elemento sufficiente a rendere improcedibile la proposta progettuale. Si consideri, inoltre, che ai sensi delle Linee Guida Nazionali, tra i "contenuti minimi dell'istanza per l'Autorizzazione Unica" è richiesto, in particolare, che "per gli impianti eolici andranno descritte le caratteristiche anemometriche del Comune di Calangianus (OT) Prot. n. 0005325 del 13-06-2023 sito, le modalità e la durata dei rilievi, che non può essere inferiori ad un anno, e le risultanze sulle ore equivalenti annue di funzionamento" previsione questa ripresa e statuita come obbligatoria dalla normativa regionale di riferimento (DGR n. 27/16 del 01/06/2011) ...";

- e) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale della difesa dell'ambiente** nota prot. n. 22226 del 24/07/2023, con la quale sono state trasmesse all'autorità competente le osservazioni sul progetto di cui trattasi espresse dalla Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Tempio, con la nota prot. n. 51620 del 23/07/2023;
- f) **Sardegna Prime S.r.l.**, nota del 31/08/2023, con la quale è stata presentata documentazione integrativa volontaria, tra la quale quella relativa alla diversa e separata procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA - compreso il relativo "Template_GNA_1.2.1");
- g) **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Direzione Generale Valutazioni ambientali** avviso al pubblico generico codice n. MASE-2023-0139159 del 05/09/2023, con il quale si avvia una nuova consultazione del pubblico sulla documentazione integrativa volontaria del 31/08/2023;
- h) **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 20216 del 12/09/2023, con la quale è stato chiesto il parere endoprocedimentale definitivo alle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competenti (anche con riguardo a quanto previsto dall'art. 25, comma 2-*quinquies*, del D.Lgs. n. 152 del 2006, in merito all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004) sul progetto di cui trattasi. Con l'occasione sono stati trasmessi ai medesimi Uffici periferici del MiC ed alla Regione Autonoma della Sardegna i "Dati GIS" allegati all'istanza di VIA e i file relativi alla VPIA;
- i) **Lipu ODV – Coordinamento reg. Lipu Sardegna** nota del 29/09/2023, con la quale sono state trasmesse all'autorità competente le osservazioni sul progetto di cui trattasi, chiedendo che il procedimento di VIA si concluda con la dichiarazione di improcedibilità dell'istanza di VIA in relazione alle sostanziali ed ineliminabili carenze progettuali, ovvero, in seconda istanza, si chiede la formulazione di un giudizio negativo di compatibilità ambientale;

MA

- j) **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna** nota prot. n. 19285 del 24/10/2023 (Allegato n. 1), con la quale è stato espresso il proprio parere endoprocedimentale con riguardo ai soli adeguamenti stradali necessari per il trasporto degli aerogeneratori dal Porto Industriale di Oristano, nel comune di Santa Giusta (OR), al sito di impianto, esprimendo un relativo parere favorevole, rappresentando che *“A. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO ... Ad ogni buon conto si precisa che, qualora nelle successive fasi progettuali dovesse emergere la necessità di eseguire interventi diretti sulla viabilità, questi dovranno essere esplicitati al fine di valutare eventuali interferenze con il patrimonio archeologico noto nelle aree di intervento e verificarne la compatibilità con gli aspetti di tutela archeologica. B. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGIO ... Qualora dovessero rendersi necessari interventi temporanei di adattamento dei tratti stradali, resta inteso che la fattibilità di tali opere è condizionata all’effettivo ripristino dello stato dei luoghi, con particolare riferimento alla ripiantumazione dei manti erbosi e della vegetazione arborea rimossa con pari essenze. Con riguardo alla portanza di eventuali ponti e cavalcavia che si intendessero percorrere, si segnala che in caso si rendessero necessarie opere su tali strutture presenti in aree tutelate paesaggisticamente, dovrà essere richiesta l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e, se del caso, anche l’autorizzazione ai sensi dell’art. 21 del citato decreto in relazione alle strutture aventi più di settanta anni ... D. CONFORMITÀ/COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA DEL PROGETTO (art. 146 del D. Lgs. 42/2004) [-] Il richiedente non dichiara specificatamente opere nel territorio di competenza e pertanto non si ritiene, allo stato della definizione progettuale, di dover acquisire la Relazione paesaggistica. Resta inteso che la fattibilità di eventuali adattamenti temporanei che si rendessero necessari è condizionata all’effettivo ripristino dello stato dei luoghi, con particolare riferimento alla ripiantumazione dei manti erbosi e della vegetazione arborea rimossa con pari essenze. Con riguardo alla portanza di eventuali ponti e cavalcavia che si intendessero percorrere, si segnala che in caso si rendessero necessarie opere su tali strutture presenti in aree tutelate paesaggisticamente, dovrà essere richiesta l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e, se del caso, anche l’autorizzazione ai sensi dell’art. 21 del citato decreto in relazione alle strutture aventi più di settanta anni”*;
- k) **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro** nota prot. n. 4222 del 15/03/2024 (Allegato n. 2), con la quale è stato espresso il *“PARERE ENDOPROCEDIMENTALE DELLA SOPRINTENDENZA ABAP DI SASSARI-NUORO [-] Per le considerazioni e le valutazioni esplicitate nelle specifiche istruttorie relative alla tutela dei beni archeologici e alla tutela dei beni paesaggistici e architettonici, considerate la consistenza e tipologia dell’impianto e l’elevato pregio culturale e paesaggistico dell’ambito territoriale interessato, si ritiene che l’area prescelta per la realizzazione delle opere non sia idonea sotto il profilo della tutela dei beni culturali e del contesto paesaggistico; pertanto questa Soprintendenza esprime parere contrario in merito alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto presentato”*, che si intende qui integralmente ripreso e fatto proprio;
- l) **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio – Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, quale U.O. DGABAP-Servizio III della SS-PNRR**, nota prot. interno SS-PNRR n. 9884 del 29/03/2024 (oggetto di duplicazione con l’ulteriore contributo prot. n. 10035 del 02/04/2024 - Allegato n. 3), con la quale *“In riferimento al procedimento in oggetto, a riscontro della nota di codesto Ufficio prot. n. 9071 del 24/05/2023, preso atto di quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna prot. n. 19285 del 24/10/2023 e dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con nota prot. n. 4222 del 15/03/2024, a seguito di disamina del progetto sul sito del MASE, si concorda con il parere negativo espresso dalla Soprintendenza ABAP per le province di Sassari e Nuoro. In particolare per quanto di competenza, in relazione alla interferenza dell’intervento con i beni architettonici, si evidenzia che risultano numerosi beni architettonici di interesse culturale ai sensi della Parte Seconda del D.lgs. 42/2004 – sia con provvedimento espresso che tutelati ope legis – presenti nelle aree direttamente interessate dall’intervento (Es: nel comune di Luras la Chiesa campestre di San Leonardo di Sionis e Chiesa di S.Maria delle Grazie, nel comune di Calangianus la Chiesa di Santu Bastianu, nel comune di Tempio Pausania la Chiesa campestre della SS. Trinità) con distanze dagli aerogeneratori inferiori ai 3 km previsti dall’art. 20, comma 8, lett. c quater), del D.lgs. 199/2021 così come modificato dal D.L. 13/2023, art. 47 c. 1 lett. a) tali da determinare notevoli interferenze visive”*;

MA


m) **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio – Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, quale U.O. DGABAP-Servizio II della SS-PNRR**, nota prot. interno SS-PNRR n. 10278 del 04/04/2024 (Allegato n. 4), con la quale è stato espresso il relativo contributo istruttorio sulla base del parere reso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, rilevando che: *“In riferimento all’oggetto e a riscontro della nota inviata da codesta Soprintendenza Speciale, esaminati la documentazione progettuale ed i pareri endoprocedimentali espressi dalle Soprintendenze competenti, si rappresenta quanto segue. CONSIDERATO che il territorio di Santa Giusta è interessato unicamente dal transito dei mezzi adibiti al trasporto degli aerogeneratori ma la documentazione trasmessa «non esplicita interventi di adeguamento della viabilità che possano essere sottoposti alla valutazione di interferenza con il patrimonio archeologico noto», CONSIDERATA la notevole quantità di beni culturali vincolati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. ovvero inseriti nel Repertorio del Mosaico del PPR e tutelati ai sensi della parte III del citato D.Lgs. 42/2004 elencati nel contributo della Soprintendenza di Sassari; CONSIDERATO che i territori oggetto dell’intervento in esame sono stati popolati a partire da epoca preistorica per cui si contano ulteriori beni per i quali non è ancora intervenuta una dichiarazione di interesse culturale ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 ma che sono puntualmente descritti nella nota 4222/24, dove si comunica altresì che alcuni dei relativi procedimenti di tutela sono già in itinere; CONSIDERATO il fatto che 5 aerogeneratori distano meno di 1000 m da siti archeologici noti, altri rientrano nel buffer di 2 km e in almeno 5 casi (aerogeneratori GA06, GA08, GA10, GA11 e 4° tratto del cavidotto) non è stato possibile effettuare ricognizioni perché le aree risultavano precluse all’accesso del professionista incaricato; CONSIDERATO che in molti casi il livello di rischio deve essere elevato e comunque valutato almeno come MEDIO in tutte le aree in cui la ricognizione è stata effettuata in condizioni di visibilità bassa; CONSIDERATO che, sulla base del quadro vincolistico e della Carta del Rischio, oltre che dei dati in possesso della Soprintendenza di Sassari, è possibile evidenziare le forti criticità derivanti alla tutela del patrimonio archeologico dall’eventuale realizzazione dell’impianto in oggetto; CONSIDERATO poi che detto impianto è contiguo e in parte sovrapposto all’impianto eolico Sinnada [ID_VIP: 9736] per il quale, in assenza della VPIA, sono state comunque evidenziate criticità non superabili per la tutela del patrimonio archeologico noto; CONSIDERATO che detto progetto non è compatibile con la tutela e la conservazione del patrimonio archeologico presente nell’area interessata a causa della prossimità dell’impianto in esame e delle relative opere di connessione a beni tutelati ai sensi della parte II e III del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., si ritiene di poter condividere il parere contrario espresso dalla Soprintendenza di Sassari. Si ricorda tuttavia, ad ogni buon conto, che il progetto in argomento resta, in ogni caso, assoggettato alle disposizioni di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, All. I.8.”*, confermandosi, pertanto, che il progetto di cui trattasi soggiace in ogni caso, anche in caso di superamento del presente parere tecnico istruttorio, alla diversa e distinta procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico nelle forme indicate dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competenti.

CONSIDERATO che l’area oggetto d’intervento è connotata dalla presenza di numerosi beni culturali di interesse archeologico (v. parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro del 15/03/2024, paragrafi A.1 e A.2 – Allegato n. 2), architettonici (paragrafo B.1.2) e paesaggistici (paragrafo B.1.1.e) presenti nell’ambito della fascia di rispetto di tre chilometri indicata dalla lett. c-*quater* del comma 8 dell’art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021, la cui conservazione e tutela non può ridursi al solo concetto di non tangenza fisica del progetto proposto rispetto ai suoi elementi, in quanto il relativo valore culturale si mostra anche tramite il rapporto che gli stessi beni ed elementi hanno costituito con il loro contesto di giacenza. In tal senso, la tutela culturale archeologica, architettonica e paesaggistica di tale particolare patrimonio culturale deve, ancor più nella presente sede di Valutazione di Impatto Ambientale, estendere le proprie considerazioni ben oltre il limite fisico della loro consistenza materiale e abbracciare il relativo contesto di giacenza come elemento degno di tutela e salvaguardia:

LEGENDA

-  GA n°... Piazzola di montaggio
-  Rotore WTG - D = 172 m
-  Ingombro viabilità di progetto
-  Linea MT su strada esistente e di nuova realizzazione
-  Linea AT su strada esistente e di nuova realizzazione
-  Confini Comunali
-  Area Vasta
-  RTN TERNA TEMPIO 150 KV
-  SEU
-  BESS
- P.P.R.
- Aspetto storico culturale
-  Aree Vincolate Ex.Art.136 L.1497-39
-  Beni Paesaggistici tipo architettonico Ex Art.136-142
-  Beni identitari
-  Beni Paesaggistici ex.Art.143
-  Centri antica prima formazione

(da CARTA DEI VINCOLI PAESAGGISTICI (D.Lgs. 42/2004 e NTA P.P.R.) CON AREA VASTA - ASSETTO STORICO CULTURALE, elaborato integrativo codice n. LTSA133b, particolare con legenda)



Carta del potenziale archeologico nell'area di progetto (MOPR), con i siti schedati (MOSI) e i Beni Paesaggistici del PPR con il buffer di 100 metri

(da *Relazione archeologica*, p. 139, con riportati i siti archeologici censiti nell'area dell'impianto industriale in progetto)

MA

CONSIDERATO, pertanto, il rilevante numero di beni culturali (archeologici e architettonici) e paesaggistici identificati nell'area interessata (anche ristretta alla fascia di rispetto pari a 3 km) dai quali il nuovo impianto eolico (con strutture industriali alte 200 m) è intervisibile, come dimostrato dalla documentazione prodotta da Sardegna Prime S.r.l., tanto da non consentire l'adesione alla verifica fatta dal medesimo Proponente con riferimento al fatto che l'impatto paesaggistico sia compatibile con la relativa tutela. Per questo si deve, altresì, considerare che un impatto ulteriore sarebbe indotto dal progetto industriale di cui trattasi con la sua introduzione nel Paesaggio quale un nuovo elemento detrattore per quest'ultimo rispetto al suo attuale stato naturale, tanto da potersi in futuro ritenere ammissibile (leggi: compatibile) che anche ulteriori progetti di eguale tecnologia possano essere ubicati nel medesimo areale qui interessato, in quanto si sarebbe già provveduto ad alterare lo stesso contesto naturale, tutelato anche sulla base delle previsioni e prescrizioni del Piano paesaggistico regionale. Questo fenomeno di progressiva addizione di singoli progetti - solo giuridicamente autonomi tra loro - sul medesimo territorio, tanto da saturarlo completamente, risulta connaturato anche al modello previsto per l'individuazione delle "aree idonee" di cui al comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021, tanto da potersi fin da adesso concludere che a breve non esisteranno più aree non dichiarate idonee, distruggendo-modificando-pregiudicare i valori paesaggistici dell'intero territorio della Nazione come ricompresi nel concetto di Paesaggio della Convenzione Europea del Paesaggio (v. per un altro progetto di impianto eolico nella regione Sardegna la Sentenza n. 3203 dell'8/04/2024 del Consiglio di Stato – Sezione Quarta: *"... non è contestabile che il territorio interessato non possa essere qualificato come "originario", in quanto nell'area sono presenti, oltre all'impianto in questione, altri due impianti limitrofi, tutti ormai assorbiti nell'osservazione delle visuali panoramiche; quindi l'intervento in esame va comunque ad inserirsi in un territorio già alterato nella propria naturalità. Anche a voler ritenere che il progetto determinerà un maggior impatto visivo, è un dato oggettivo che il paesaggio si presenta già alterato rispetto alla sua configurazione originaria proprio per la presenza dell'impianto in discussione e di altri due impianti limitrofi ..."*, avendo presente nella medesima sentenza quanto riportato dal relativo Proponente in merito agli stessi indicati impianti esistenti che si collocano, rispettivamente, a 4,6 km e 8,8 km – v. pp. 3-4 –. Pertanto, si ritiene non manifestamente irragionevole o arbitraria, per la ponderazione dell'interesse prevalente, la determinazione che anche da tali distanze avviene un'alterazione percettiva del paesaggio esistente (nel senso negativo e detrattore rispetto al valore naturale ritenuto come esistente), benché la distanza massima determinata dalla lett. c-*quater* del comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021 corrisponda a solo "tre chilometri", conseguentemente da ritenersi quest'ultima insufficiente a garantire un'adeguata tutela del paesaggio stesso avendo presente che si tratta di strutture industriali mediamente alte 200 m, con loro evidenziazione a bande rosso/bianche e luci di segnalazione per la sicurezza del volo aereo. La distanza sopra citata di 8,8 km appare, invece, molto più aderente al limite indicato precedentemente dal decreto ministeriale 10 settembre 2010 – pari a 50 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore – quale area di attenzione per la valutazione degli impatti generati dagli impianti industriali eolici, ma qui non più applicabile ai fini della determinazione delle aree non dichiarate idonee):

Nelle Figure 4.2 viene riportato il numero di turbine visibili nelle varie zone dell'area di studio (Allegato 2).




Figura 4.2: Numero di turbine previste dal progetto visibili nelle varie zone dell'area di riferimento

(da *Analisi intervisibilità*, elaborato codice n. LTSA136, con rilevata l'intervisibilità teorica dell'impianto industriale in progetto con aerogeneratori alti 200 m, estesa ad un ambito assai vasto ed includente anche il patrimonio culturale archeologico ed architettonico indicato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente)

CONSIDERATO, in conclusione, che la realizzazione degli aerogeneratori previsti costituisce un nuovo elemento di disturbo e alterazione del naturale contesto di giacenza dei beni archeologici ed architettonici presenti nelle più immediate vicinanze del proposto impianti industriale, non essendo stato determinante per escludere lo stesso

MA

pericolo per i richiamati beni archeologici e, tantomeno, architettonici un eventuale esito negativo delle indagini archeologiche preventive da condursi ai sensi dell'art. 41, comma 4, ed Allegato I-8 del D.Lgs. n. 36 del 2023, in quanto l'elemento di danno per la loro tutela qui individuato si rinviene nella stessa presenza degli aerogeneratori sopra citati (alti 220 m) e non solo nel caso in cui le relative indagini archeologiche avrebbero potuto individuare nel loro più puntuale posizionamento la giacitura di altri elementi di interesse archeologico.

CONSIDERATO che per quanto riguarda lo Studio dell'evoluzione dell'ombra (shadow flickering) il Proponente analizza la relativa problematica con l'elaborato denominato "Studio sugli effetti dello shadow flickering" (elaborato codice n. LTSA123), tuttavia non considerando tra i recettori interessati dal predetto disturbo anche tutti i beni culturali archeologici e architettonici presenti nel più immediato intorno del nuovo impianto (anche se alcuni di essi risultano censiti nell'elaborato originario denominato "Report fotografico dei fabbricati all'interno dell'area d'impianto", codice n. LTSA121), la cui piena valorizzazione con il loro contesto di giacenza sarebbe di conseguenza impedita dal medesimo disturbo indotto dalle nuove strutture industriali alte 200 m:




Figura 7.1: Localizzazione dei ricettori attenzionati rispetto agli aerogeneratori di progetto e ore d'ombra per anno

(da Studio sugli effetti dello shadow flickering,, p. 18)

MA

CONSIDERATO che, relativamente all'impatto significativo e negativo riscontrato a carico del progetto proposto nei confronti del patrimonio culturale, si deve anche osservare che nel caso della valutazione riservata al presente procedimento di VIA non rilevi il fatto che gli aerogeneratori in questione siano o meno posti all'interno di un definito ambito vincolato, quanto invece rileva la capacità delle strutture industriali proposte di generare un impatto così come definito dal D.Lgs. n. 152 del 2006. Infatti, per consolidata giurisprudenza, la valutazione riservata all'Amministrazione pubblica, nel caso di un procedimento di valutazione di impatto ambientale (diverso da quello di autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, per il quale le norme *in favor* della produzione FER di energia elettrica, anche recentemente, hanno limitato il potere del Ministero della cultura, nell'evidente convinzione che lo stesso progetto in autorizzazione sia stato già precedentemente sottoposto alla verifica ambientale nei termini più vasti sopra descritti – vedi, in questo senso, quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 152 del 2006), si può espandere ben oltre il più ristretto perimetro del bene culturale in questione, potendo quindi considerare ogni tipo di impatto generato dal progetto in questione a prescindere dalla effettiva posizione giuridica (aree vincolate o meno) in cui si trovi collocato se questo ha un impatto sugli elementi e i beni culturali e paesaggistici presenti nell'area.

CONSIDERATO che, in merito a quanto previsto per il rispetto delle norme per la sicurezza del volo aereo tramite la segnalazione cromatica e luminosa degli aerogeneratori previsti, alti 200 m (v. l'elaborato *Relazione aeronautica (ENAC)*, Tabella 6.1, pp. 13-14), si deve evidenziare come la stessa segnalazione (compresa quella diurna a fasce colorate bianco/rosso sulle pale del rotore, quale evidentemente necessaria per tale tipo di strutture elevate in altezza) è tesa proprio a garantire una più evidente visibilità delle suddette macchine, anche a lunghe distanze e, pertanto, il relativo fattore risulta di preminente interesse per questo Ministero al fine di determinare la intervistibilità delle predette macchine industriali nell'ambito distanziale considerato dal proponente e la loro, quindi, maggiore o minore capacità di risultare dal solo punto di vista visivo un elemento di alterazione del paesaggio e del sopra richiamato contesto di giacenza come storicamente costituitisi.

CONSIDERATO, pertanto, che nel valutare l'impatto visivo degli aerogeneratori, ai fini della tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, la Soprintendenza speciale per il PNRR deve tener conto anche delle future segnalazioni cromatiche e luminose che dovranno essere apposte sugli aerogeneratori per la sicurezza del volo aereo, considerato che la doverosità delle suddette segnalazioni non esime né esonera il Ministero della cultura dal valutarle, ai fini della migliore tutela del paesaggio, che può essere compromessa dalle dette segnalazioni cromatiche e luminose.

CONSIDERATO che con riguardo alla necessità evidenziata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Direzione Generale Valutazioni ambientali di avere una dichiarazione da parte del Ministero della cultura in merito alla collocazione in aree dichiarate o non dichiarate idonee ai sensi dell'art. 20, comma 8, del D.Lgs. n. 199 del 2021, avendo a riguardo la tutela del patrimonio culturale archeologico, architettonico e paesaggistico, si deve evidenziare la propedeutica necessità di questa Soprintendenza speciale per il PNRR di acquisire una dichiarazione da parte delle Amministrazioni rispettivamente competenti – tra le quali lo stesso Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - in merito al ricadere o meno del medesimo progetto nell'ambito delle aree dichiarate idonee dalle lett. a), b), c), c-bis) e c-ter) del comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021. Infatti, per quanto di competenza di questa Amministrazione della cultura in merito al patrimonio culturale di cui alla lett. c-quater) del predetto comma 8 dell'art. 20, si deve evidenziare che quest'ultima previsione di identificazione delle "aree idonee" riporta per la sua applicazione la propedeutica fattispecie del "*fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter)*", con esplicito non richiamo, invece, della lett. c-bis.1). Per quanto di più stretta competenza, allo stato attuale si può richiamare quanto direttamente dichiarato dal Proponente nel senso sopra riprodotto e nella documentazione presentata, da cui si ricaverebbe che l'impianto industriale di cui trattasi si colloca in aree non dichiarate idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-quater), del D.Lgs. n. 199 del 2021, stante la presenza di beni culturali archeologici ed architettonici (nonché di aree tutelate paesaggisticamente per il loro notevole interesse paesaggistico) entro la "fascia di rispetto" indicata alla lett. c-quater), e per questo incompatibile con la relativa tutela sulla base di quanto emerso dall'istruttoria condotta dal Ministero della cultura. Per quanto sopra, qualora l'autorità competente in materia di VIA di competenza statale dovesse accertare direttamente che il progetto di cui trattasi ricade nelle "aree idonee" di cui alle sopra richiamate lettere a, b, c, c-bis e c-ter (ad esclusione della c-bis.1), la medesima presunzione di idoneità prevarrà sulla diversa disposizione di esclusione dalle aree idonee di cui alla lett. c-quater).

CONSIDERATO che il decreto legislativo n. 199 del 2021 (art. 2, comma 1, lett. ggg), definisce "aree idonee" le aree "... con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche

all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative", condizioni che, pertanto, devono essere ancora verificate e valutate anche nella presente procedura di valutazione di impatto ambientale.

CONSIDERATO che, nell'ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto anche le seguenti ulteriori modifiche legislative: - (art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.1) decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-*quater*): al secondo periodo, le parole: «di sette chilometri» sono sostituite dalle seguenti: «di tre chilometri»; - (art. 47, comma 2) decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, articolo 30, il relativo comma 2 è abrogato, come anche si dispone che *"E' abrogata ogni disposizione in materia di aree contermini di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010 e ai relativi provvedimenti applicativi a contenuto generale, incompatibile con il primo periodo e con l'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387"*.


CONSIDERATO che, nell'ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto, con le modificazioni apportate in sede di sua conversione in legge (v. art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.01), al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-*quater*): *"2.01) al primo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" sono aggiunte le seguenti: ", incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto"*.

CONSIDERATO che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in merito dal D.Lgs. n. 42 del 2004, all'articolo 131, co. 4, ove la "tutela del paesaggio" è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la "conservazione" che per questo si deve svolgere tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi garantire un coerente sviluppo del territorio.

CONSIDERATO che l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-*bis*, del D.Lgs. n. 199 del 2021 fa, comunque, salva l'espressione del parere dell'autorità competente in materia paesaggistica, anche in sede di valutazione di impatto ambientale, definendo, tuttavia, come obbligatorio non vincolante solo quello in materia paesaggistica e non anche quello in materia di patrimonio culturale di cui alla Parte II, *Beni culturali*, del D.Lgs. n. 42 del 2004, il cui impatto generato dal progetto industriale in esame è stato valutato come negativo e non mitigabile o compensabile in modo alternativo.


CONSIDERATO che l'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004 stabilisce che per i progetti da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale *"1. ... il Ministero si esprime ai sensi della disciplina di cui agli articoli da 23 a 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente"*, con la determinazione che tale incidenza negativa sui beni culturali interessati è stata qui acclarata con l'istruttoria condotta dal Ministero della cultura a carico del progetto di cui trattasi (per l'applicazione al caso di cui trattasi del predetto art. 26 si v. Tar Sardegna, sentenza n. 258/2024, pubblicata il 05/04/2024: *"... Vale comunque rilevare, sotto questo primo aspetto e in senso contrario a quanto dedotto dalla parte ricorrente, che questo Tribunale ha recentemente affermato il principio per cui, in casi quali quello che occupa, trova applicazione il disposto dell'art. 26, comma 2 del D.Lgs. n. 42/2004, a mente del quale "qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente". In tal senso, proprio in merito alle questioni sollevate, questo T.A.R. ha avuto modo di chiarire che "comunque, i margini di operatività della Giunta regionale erano circoscritti dalla previsione dell'art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004 (...) Il precitato art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004 evidenzia una prevalenza "ex lege" del parere di tutela dei beni culturali, nel quale sono invero contenute articolate argomentazioni idonee a giustificare l'adozione di un parere negativo (...) Sotto questo profilo non è decisiva l'affermazione della ricorrente secondo la quale la previsione richiamata (art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004) sarebbe inapplicabile nel caso di specie perché il progetto non inciderebbe in via diretta su beni culturali, restando evidenziato dal Mi.C. che esso interferisce comunque in maniera rilevante sulle evidenze archeologiche della zona (sul punto il parere della Soprintendenza n. 17130 dell'11 maggio 2022 è senz'altro esaustivo). (...) La disposizione speciale applicabile in materia di valutazione di impatto ambientale è quella dell'art. 26 del D.Lgs. n. 42/2004, che attribuisce efficacia preclusiva al parere negativo del Ministero in relazione alle esigenze di protezione dei beni culturali incisi, direttamente o indirettamente, dal progetto da valutare. La disposizione invocata dalla ricorrente (art. 30 del d.l. n. 77/2021) riguarda, invece, i (diversi) procedimenti di autorizzazione di impianti di*

del predetto impianto industriale eolico in esame, e di potenziamento di quest'ultima - non avrebbe eguali se tutti realizzati, tanto a dimostrazione di come la pianificazione in materia di impianti FER non sia in alcun modo adeguata a contemperare la molteplice presenza di impianti sul territorio e il relativo carico di saturazione per la tutela anche del patrimonio culturale e il paesaggio quale fattore ambientale di cui all'art. 5, comma 1, lett. c, del D.Lgs. n. 152 del 2006)



(elaborazione della Soprintendenza speciale per il PNRR – ambito on-shore ed off-shore generale -, con evidenziato l'impianto industriale in esame - ID_VIP 9749, WTG in VERDE entro riquadro ROSSO - e quelli ulteriori FER costituiti da impianti industriali di sola fonte eolica on-shore / off-shore ugualmente in valutazione in sede di VIA di competenza statale, per il cui impatto cumulativo si riprende quanto sopra valutato con la precedente l'immagine)

MA




(elaborazione della Soprintendenza speciale per il PNRR – vista regione Sardegna -, con evidenziato mediante riquadro a LINEA ROSSA il progetto in esame – ID_VIP 9749 – e tutti gli ulteriori progetti di impianti eolici off-shore e on-shore in fase di VIA di competenza statale, oltre quelli esistenti on-shore con aerogeneratori in BLU)

CONSIDERATO che la realizzazione dell’impianto industriale eolico in esame costituirebbe per il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento Energia – Direzione generale Competitività ed efficienza energetica – Divisione III – Energie rinnovabili l’automatica ulteriore classificazione di tutte le aree naturali ed agricole circostanti i singoli aerogeneratori, per 500 m, quali “aree idonee” *ex lege* per l’installazione di impianti a fonti

MA

rinnovabili, tanto da costituire per lo stesso Ministero la legittimazione per la trasformazione/distruzione del medesimo paesaggio naturale/agricolo tramite la sua trasformazione totale in un paesaggio industriale, nel quale i valori di eguale tutela del Paesaggio di cui all'art. 9 della Costituzione non avrebbero più alcun tipo di riconoscimento, risultando remissivi rispetto alla tutela dell'ambiente, benché il fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio ne sia comunque riconosciuto quale parte ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 152 del 2006, con l'ulteriore determinazione, di conseguenza, dell'estensione delle aree idonee *ex-lege* per la realizzazione di impianti FER, oltre ogni possibile immaginazione, in quanto generata proprio dalla presenza di nuovi e continui impianti FER sul territorio. **CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990, qualora il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio – Direzione Generale Valutazioni ambientali dovesse comunque ritenere di superare - adottando unilateralmente il provvedimento di VIA privo del concerto della Scrivente - il parere tecnico istruttorio negativo reso da questa Soprintendenza speciale per il PNRR con specifico riferimento alla tutela del patrimonio culturale nel suo complesso e del paesaggio di cui alla Convenzione Europea del Paesaggio, dovrà in ogni caso renderne esplicita ed adeguata motivazione nell'atto unilaterale assunto per la conclusione del presente procedimento di VIA, avendo, tuttavia, ben presente quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 42 del 2004 (nel senso sopra riportato per la relativa interpretazione nel caso di cui trattasi) e che le disposizioni di cui l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 attengono unicamente ai profili di competenza paesaggistica di questa Amministrazione e non anche a quelli di tutela dei beni culturali.


CONSIDERATO, inoltre, che nella regione Sardegna è in atto una complessiva azione per la realizzazione di nuovi impianti da fonte rinnovabile (fotovoltaica/agrivoltaica, eolico onshore ed offshore) tale da superare già oggi di quasi 8 volte quanto previsto come obiettivo da raggiungersi al 2030 sulla base del FF55, tanto da prefigurarsi la sostanziale sostituzione del patrimonio culturale e del paesaggio con impianti di taglia industriale per la produzione di energia elettrica oltre il fabbisogno regionale previsto:



(elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Sardegna al 31/03/2024, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN per circa 57 GW rispetto ai 7,45 GW preventivati come necessari per il predetto target)

MA

CONSIDERATO, ancora, che tale prospettiva si potrebbe attuare anche a livello nazionale, ove le richieste di connessione alla RTN per nuovi impianti da fonte rinnovabile ha raggiunto il complessivo valore di circa 336 GW rispetto all'obiettivo FF55 al 2030 di 70 GW:




(elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Italia al 31/03/2024, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN a livello nazionale pari a circa 328 GW rispetto ai circa 70 GW preventivati come necessari per il predetto target)

CONSIDERATO che rispetto alla suddetta complessità e rilevanza culturale (archeologica, architettonica e paesaggistica), l'impianto in esame per la produzione di energia elettrica si colloca come nuovo elemento estraneo di natura industriale, le cui strutture di eccessiva altezza (pari a 200 m) rispetto a qualsiasi altro elemento naturale e antropico esistente oggi nella medesima area, costituiscono una nuova frammentazione del paesaggio esistente come fin qui comunque preservatosi, stante la dimostrata intervisibilità dello stesso solo nuovo impianto in esame da lunghe distanze (v., anche, il parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro del 15/03/2024 – Allegato n. 2)

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente, con nota prot. n. 19158 del 10/08/2021, recante "Procedure di valutazione di impatto ambientale di impianti eolici di grossa taglia e problematiche connesse alla interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio ..." (liberamente consultabile sul medesimo portale del MASE-VA nell'ambito della sezione dedicata al progetto ID_VIP 5476, quale allegato alle osservazioni regionali di cui alla nota prot. n. 25670 del 07/10/2022, ma anche allegata alle osservazioni regionali del 12/04/2023: "... Si richiamano infine le problematiche di carattere generale potenzialmente connesse al sorvolo dell'area da parte dei mezzi aerei in caso di incendio, già messe in evidenza da questa Direzione Generale con la nota prot. D.G.A. n. 19158 del 10.08.2021 indirizzata a codesto Ministero, che ad ogni buon conto si allega alla presente. In definitiva, questa Direzione Generale, ritiene che l'intervento in questione, presenti criticità non mitigabili né compensabili in particolare per gli impatti sulle componenti habitat, fauna e paesaggio ..."), auspica che le problematiche segnalate in merito vengano tenute in debita considerazione nell'ambito delle istruttorie in corso e di quelle prossime.

MA

CONSIDERATO che in merito alla problematica evidenziata dalla Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dell’Ambiente, con la nota prot. n. 19158 del 10/08/2021, recante *“Procedure di valutazione di impatto ambientale di impianti eolici di grossa taglia e problematiche connesse alla interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio ...”*, per la salvaguardia del patrimonio boschivo dell’area vasta interessata, oggetto di vincolo paesaggistico per legge ai sensi dell’art. 142, co. 1, lett. g), del D.Lgs. n. 42 del 2004 e delle previsioni e prescrizioni *“... di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle loro caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologiche in modo da preservarne l’integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche ...”* del vigente Piano paesaggistico regionale, di cui alle relative Norme Tecniche di Attuazione (artt. 17, co. 4, lett. a, 18, co. 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27), quali parte dell’*Assetto ambientale*, il Proponente non verifica tale impatto sul patrimonio paesaggistico tutelato per legge, nel senso di approfondire se la realizzazione del proprio impianto industriale (con nuovi aerogeneratori alti 200 m) possa inibire o rendere impossibile la lotta antincendio con mezzi aerei, come evidenziato anche dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro del 15/03/2024 (paragrafo B.2.1.a – Allegato n. 3: *“... Sono ancora da considerare le gravi problematiche legate agli incendi che ogni anno devastano la Sardegna, per i quali la presenza di aerogeneratori di grande taglia rende impossibile l’intervento di spegnimento con mezzi aerei: qualora venisse realizzato l’impianto eolico sarebbe necessaria la predisposizione di idonee opere di protezione dalla propagazione delle fiamme, quali, ad esempio, adeguate fasce parafuoco e vasconi per la riserva idrica, opere non previste nel progetto che dovrebbero essere invece ricomprese tra gli interventi oggetto di valutazione di compatibilità paesaggistica, specialmente se incidenti con aree di tutela paesaggistica, considerate le ulteriori modificazioni che potrebbero determinare sullo stato dei luoghi e in particolare sulla vegetazione”*). Tanto considerando anche il fatto che, l’eventuale disponibilità del Proponente di provvedere al blocco delle turbine in caso di necessità di un intervento antincendio con mezzi aerei, lo stesso blocco non risulti risolutivo in quanto l’Amministrazione competente ha identificato nella stessa presenza fisica degli aerogeneratori alti 200 m la ragione dell’impedimento all’utilizzo dei mezzi aerei in un’area comunque frequentemente percorsa da incendi nell’arco temporale dal 2005 al 2023, come rappresentato dalla Regione Autonoma della Sardegna sul proprio Geoportale:



- Aree di attenzione (Prot. Civile)
- Carta del pericolo incendio boschivo e di interfaccia 2017
 - Molto basso
 - Basso
 - Medio
 - Alto

(da SardegnaMappe – Aree tutelate della RAS – layer “CFVA – Perimetrazioni aree percorse dal fuoco”, anni 2005-2023 e “Aree di attenzione (Prot. Civile) – Carta del pericolo incendio boschivo e di interfaccia 2017”, con evidenziato nell’ovale VERDE l’area indicativamente impegnata dal nuovo impianto eolico con aerogeneratori alti 200 m circondata da ampie zone a pericolo “MEDIO” e “ALTO”, considerando i margini operativi di volo dei mezzi aerei rispetto al punto di attacco del fuoco)

CONSIDERATO, pertanto, che per la realizzazione dell’impianto industriale proposto non sono stati concretamente verificati gli impatti derivanti dal possibile mancato utilizzo di mezzi aerei per la lotta antincendio nelle aree interessate, ovvero la necessità di realizzare nelle stesse aree ulteriori opere di prevenzione con fasce parafuoco da aprirsi anche nelle aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 42 del 2004, che a loro volta genererebbero un impatto paesaggistico ragguardevole rispetto all’ambito naturale in cui si inserisce l’impianto industriale in progetto, considerando che lo stesso ambito naturale verrebbe deframmentato in più parti rispetto alla sua attuale unitarietà.

MA

CONSIDERATO, pertanto, che il Proponente non ha valutato adeguatamente per l'intera area vasta considerata dal SIA la necessità evidenziata dalla Regione Autonoma della Sardegna di valutare e garantire in ogni caso la lotta agli incendi boschivi e che questo fattore costituisce un ulteriore e negativo impatto sul patrimonio culturale paesaggistico, costituito dai boschi tutelati per legge, la cui conservazione è ulteriormente ribadita dal D.Lgs. n. 34 del 2018, recante *"Testo unico in materia di foreste e filiere forestali"*, il cui art. 1, *Principi*, sancisce che *"1. La Repubblica riconosce il patrimonio forestale nazionale come parte del capitale naturale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future"*.

CONSIDERATO, ancora, che la legislazione di livello statale stabilisce che l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile e, di conseguenza, nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità, anche gli interessi relativi alla tutela del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione (cfr. art. 3-*quater*, *Principio dello sviluppo sostenibile*, del D.Lgs. n. 152 del 2006: *"1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. 2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione"*) e, pertanto, nella valutazione del presente progetto non si può che determinare la sua capacità di alterare e modificare ulteriormente il contesto paesaggistico entro il quale si collocano le aree naturali interferite (sia direttamente dalle opere previste per l'impianto eolico industriale di cui trattasi, ma anche indirettamente dalle opere di conseguenza necessarie per garantire comunque la lotta antincendio), come ancora ricordato dalla Regione Autonoma della Sardegna con la propria osservazione indirizzata all'autorità competente.

CONSIDERATO che le attività antincendio boschivo (AIB), ancora per la stagione estiva 2023, sono state oggetto delle *Raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti*, divulgate dal Ministero per la protezione civile e le politiche del mare (GURI, Serie Generale n. 117 del 20/05/2023, oggetto anche della Circolare n. 6 dell'8/06/2023 della Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale del Ministero della cultura), ove si impone la necessità che siano adottate, *"... In considerazione, inoltre, della rilevanza e del valore del patrimonio culturale nazionale ... specifiche azioni di protezione dei siti di interesse, non solo ad alto valore paesaggistico ma anche archeologico e culturale ..."*, considerando i mezzi antincendi aerei con particolare attenzione stante la loro efficacia.

CONSIDERATO che il *Progetto di monitoraggio ambientale (PMA)* (elaborato codice n. LTSA141) non è stato redatto dal Proponente con riguardo a tutte le tre fasi MAO – MCO – MPO in riferimento al fattore ambientale complessivo del patrimonio culturale (relativamente sia alle opere principali e connesse previste), quindi comprendendo anche lo specifico patrimonio culturale archeologico, architettonico e paesaggistico descritto come oggetto di impatto dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro (v. parere endoprocedimentale del 15/03/2024 - Allegato n. 2) ed individuando di conseguenza anche le adeguate figure professionali responsabili del relativo monitoraggio ed i valori limite ammissibili, considerando per il predetto patrimonio culturale anche la conservazione del relativo contesto di giacenza nel senso più ampio possibile (v. l'art. 3 del D.Lgs. n. 42 del 2004), come anche per quanto riguarda il patrimonio culturale paesaggistico ed al paesaggio (i cui valori di impatto risultano sostanzialmente diversi rispetto a quelli riferibili all'ambiente in quanto riferibili alla diversa Parte III del D.Lgs. n. 42 del 2004) le concrete azioni di prevenzione da porsi in atto in caso di individuazione di impatti significativi o negativi connessi con l'attuazione del progetto in esame (con i relativi valori limite, fino a quello di non poter realizzare il progetto come previsto per non danneggiare lo stesso patrimonio culturale). Infatti, il Proponente non considera il predetto fattore ambientale del patrimonio culturale archeologico, architettonico e paesaggistico nel suo complesso e con specifico richiamo alla sua qualità come qui evidenziata nel presente parere tecnico istruttorio, benché il sito prescelto si caratterizzi quale particolare contesto di giacenza e area per il medesimo fattore, sia con riguardo ai beni archeologici e architettonici, che paesaggistici.

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento da Sardegna Prime S.r.l.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, con il relativo parere endoprocedimentale del 24/10/2023 sopra citato ed allegato al presente parere tecnico istruttorio quale parte integrante, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle

aree interessate dal progetto.

CONSIDERATO il parere endoprocedimentale espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con la nota del 24/10/2023 (Allegato n. 1), che si deve intendere come integralmente facente parte del presente parere tecnico istruttorio, ove fin dalla presente fase istruttoria – esclusivamente per quanto attiene alle opere di adeguamento viario per il trasporto degli aerogeneratori dal Porto Industriale di Oristano, nel comune di Santa Giusta (OR) al sito di impianto – esprime un parere favorevole, con condizioni ambientali.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, con il relativo parere endoprocedimentale del 15/03/2024 sopra citato ed allegato al presente parere tecnico istruttorio quale parte integrante, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

CONSIDERATO il parere endoprocedimentale espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con la nota del 15/03/2024 (Allegato n. 2), che si deve intendere come integralmente facente parte del presente parere tecnico istruttorio e per questo fatto proprio, ove fin dalla presente fase istruttoria evidenzia forti criticità a carico del progetto proposto sia per quanto attiene all'Area funzionale Patrimonio archeologico, come anche all'Area funzionali Patrimonio architettonico e Paesaggio, tanto da esprimere un parere negativo alla relativa dichiarazione di compatibilità ambientale.

RITENUTO di poter aderire e far proprio il parere endoprocedimentale del 15/03/2024 (Allegato n. 2) espresso, in senso negativo al progetto proposto, dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro per quanto attiene alla evidenziazione delle forti criticità a carico del progetto in esame come descritte nello stesso parere negativo e che si devono qui intendere come integralmente riprese e fatte proprie.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP, quale U.O. Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP quale U.O. Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

CONSIDERATO che, per quanto premesso, il presente parere tecnico istruttorio non può contenere, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-*quinquies* dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, come valutato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con il parere endoprocedimentale del 15/03/2024 (Allegato n. 2), in particolare con il paragrafo *B.2.1.c. Attestazione della conformità della Relazione Paesaggistica allegata al progetto al DPCM 12/12/2005* (*"La relazione paesaggistica non è conforme al DPCM 12.12.2005 a causa della grave carenza nella disamina dei beni paesaggistici e dei beni culturali direttamente interessati o presenti nell'area di impianto, a fronte dell'enorme ricchezza e complessità del territorio evidenziata nella presente istruttoria, e a causa della carenza e superficialità nell'analisi delle caratteristiche dell'eccezionale contesto territoriale interessato. Non è considerata l'incidenza delle opere in progetto, peraltro evidente negli elaborati grafici, quali ad esempio la nuova viabilità o l'adeguamento della viabilità esistente, con aree di tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, 1° comma, lettera c) e art. 143 del D.Lgs 42/2004, né è effettuata alcuna disamina di altri vincoli paesaggistici ai sensi dell'art.142, quali aree boscate e aree gravate da usi civici, eventualmente interessati dagli interventi previsti. La relazione contiene una mera elencazione dei beni paesaggistici art.143 e artt. 48 e 51 delle N.T.A. del P.P.R. e delle relative distanze dagli aerogeneratori e la localizzazione cartografica degli stessi beni, indicati con simboli puntuali, senza individuazione delle aree di sedime e di salvaguardia o delle aree di tutela integrale e condizionata delimitate per i PUC adeguati al P.P.R. Né tantomeno è indicata l'interferenza con le stesse aree di tutela, benchè accertabile in base alle distanze e agli elaborati cartografici. La Relazione non considera inoltre i tanti beni paesaggistici e gli innumerevoli beni culturali ai sensi della Parte II del D.lgs 42/2004 presenti all'interno dell'areale di 3 Km dalle opere in progetto che rendono gran parte delle aree di impianto non idonee ai sensi del D.lgs 199/2021. Inoltre non sono presenti fotosimulazioni di impatto estetico percettivo – Area di massima attenzione"* con riprese da tutti i beni paesaggistici e culturali con IIPP alto o molto alto all'interno dell'areale minimo di studio dall'impianto e dai punti panoramici, molti dei quali oggetto di

Dichiarazione di notevole interesse pubblico, disseminati nell'intorno dell'impianto e ricompresi entro il raggio di 3 Km. Anche le opere in progetto sono descritte in modo generico, o non sono descritte affatto (come per esempio le opere di nuova viabilità e di adeguamento stradale genericamente indicate come "viabilità di progetto"), e non sono illustrate e distinte negli elaborati grafici, benchè tutte in grado di determinare profonde alterazioni dello stato dei luoghi, ed è soltanto accennato, in modo del tutto generico, l'aspetto inerente l'inserimento paesaggistico dell'impianto nel suo complesso, in assenza di una puntuale descrizione delle caratteristiche del contesto territoriale di elevato pregio paesaggistico, culturale e identitario. La relazione paesaggistica riporta prevalentemente il contenuto delle altre relazioni di progetto, in gran parte in relazione ad aspetti non attinenti al paesaggio").

Per tutto quanto sopra considerato, visto, esaminato e ritenuto a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con il parere endoprocedimentale del 24/10/2023 e dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con il parere endoprocedimentale del 15/03/2024, che allegati al presente parere tecnico istruttorio ne costituiscono parte integrante; visto il contributo istruttorio del 04/04/2024 del Servizio II della Direzione generale ABAP, quale U.O. Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; visto il contributo istruttorio del 29/03/2024 del Servizio III della Direzione generale ABAP, quale U.O. Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; **la Soprintendenza speciale per il PNRR, per quanto di competenza, esprime parere tecnico istruttorio negativo** alla pronuncia di compatibilità ambientale per il **Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari a 79,2 MW, costituito da 11 aerogeneratori della potenza unitaria pari a 7,2 MW, denominato "GALLURA", comprensivo delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili per la connessione alla RTN e di un sistema di accumulo di energia (BESS) di potenza pari a 64,8 MW, da localizzarsi nei comuni di Tempio Pausania, Luras e Calangianus, nella provincia di Sassari, con trasporto degli aerogeneratori al luogo di realizzazione del progetto a partire dal Porto Industriale di Oristano nel comune di Santa Giusta (OR).**

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Piero Aebischer



Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP
dott. Massimo Castaldi



II SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della
cultura
C = IT



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

Alla Soprintendenza Speciale per il PNRR
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

e, p.c. Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Sassari e Nuoro
sabap-ss@pec.cultura.gov.it

Oggetto: [ID VIP: 9749] PROVINCIA DI SASSARI (comuni di Tempio Pausania, Luras e Calangianus) — PROVINCIA DI ORISTANO (comune di Santa Giusta per il trasporto degli aerogeneratori dal Porto Industriale di Oristano) - Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari a 79,2 MW, costituito da 11 aerogeneratori della potenza unitaria pari a 7,2 MW, denominato "GALLURA", comprensivo delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili per la connessione alla RTN e di un sistema di accumulo di energia (BESS) di potenza pari a 64,8 MW.

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 — VIA (art. 23 — PNIEC)

Proponente: Sardegna Prime S.r.l. — Pos. SABAP 60718/23

Rif. Nota n. prot. **20216-P** del **12/09/2023** — Classificazione: **34.43.04/232/109**

Parere endoprocedimentale.

In riscontro alla richiesta in oggetto, avanzata con la nota prot. n. 20216-P del 12/09/2023 della Soprintendenza Speciale per il PNRR, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 15150-A del 13/09/2023, questa Soprintendenza ABAP comunica quanto segue riguardo alla tutela del patrimonio archeologico e alla tutela del patrimonio architettonico e del paesaggio.

A. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

Il territorio di competenza è interessato unicamente dal transito dei mezzi adibiti al trasporto degli aerogeneratori. Esaminata la documentazione trasmessa, che non esplicita interventi di adeguamento della viabilità che possano essere sottoposti alla valutazione di interferenza con il patrimonio archeologico noto, non si ravvisano criticità.

Ad ogni buon conto si precisa che, qualora nelle successive fasi progettuali dovesse emergere la necessità di eseguire interventi diretti sulla viabilità, questi dovranno essere esplicitati al fine di valutare eventuali interferenze con il patrimonio archeologico noto nelle aree di intervento e verificarne la compatibilità con gli aspetti di tutela archeologica.

B. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGIO

Dall'esame delle opere descritte nell'elaborato "RELAZIONE VIABILITÀ DI ACCESSO AL CANTIERE (ROAD SURVEY)", risulta che il territorio di competenza sia interessato dal solo transito dei mezzi adibiti al trasporto degli aerogeneratori. Pertanto, anche in considerazione della situazione vincolistica delle aree interessate e delle possibili interferenze, non si ravvisano motivi ostativi alla proposta in oggetto.

Qualora dovessero rendersi necessari interventi temporanei di adattamento dei tratti stradali, resta inteso che la fattibilità di tali opere è condizionata all'effettivo ripristino dello stato dei luoghi, con particolare riferimento alla ripiantumazione dei manti erbosi e della vegetazione arborea rimossa con pari essenze.

Con riguardo alla portanza di eventuali ponti e cavalcavia che si intendessero percorrere, si segnala che in caso si rendessero necessarie opere su tali strutture presenti in aree tutelate paesaggisticamente, dovrà essere richiesta l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e, se del caso, anche l'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del citato decreto in relazione alle strutture aventi più di settanta anni.



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

C. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Acquisite le istruttorie delle aree funzionali, che la Scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio, circa le opere nel territorio di competenza così come rappresentate negli elaborati tecnici e relazionali trasmessi, esprime parere favorevole alla presente proposta.

D. CONFORMITÀ/COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA DEL PROGETTO (art. 146 del D. Lgs. 42/2004)

Il richiedente non dichiara specificatamente opere nel territorio di competenza e pertanto non si ritiene, allo stato della definizione progettuale, di dover acquisire la Relazione paesaggistica.

Resta inteso che la fattibilità di eventuali adattamenti temporanei che si rendessero necessari è condizionata all'effettivo ripristino dello stato dei luoghi, con particolare riferimento alla ripiantumazione dei manti erbosi e della vegetazione arborea rimossa con pari essenze.

Con riguardo alla portanza di eventuali ponti e cavalcavia che si intendessero percorrere, si segnala che in caso si rendessero necessarie opere su tali strutture presenti in aree tutelate paesaggisticamente, dovrà essere richiesta l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e, se del caso, anche l'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del citato decreto in relazione alle strutture aventi più di settanta anni.

Per ulteriori chiarimenti si potranno contattare i funzionari responsabili del territorio:

- area funzionale patrimonio archeologico: dott.ssa Maura Vargiu, e-mail: maura.vargiu@cultura.gov.it;

- area funzionale paesaggio e beni architettonici: arch. Paolo Margaritella, e-mail: paologiovanni.margaritella@cultura.gov.it.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Area funzionale patrimonio archeologico
dott. ssa Maura Vargiu

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Area funzionale beni architettonici e paesaggio
arch. Paolo Margaritella

IL TECNICO ISTRUTTORE
Area funzionale beni architettonici e paesaggio
arch. Gabriela Frulio

La Soprintendente
ing. Monica Stochino
(Documento firmato digitalmente)



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Alla
Soprintendenza Speciale
per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
ss-pnrr@cultura.gov.it
piero.aebischer@cultura.gov.it

OGGETTO: [ID: 9749] TEMPIO PAUSANIA, LURAS E CALANGIANUS (SS). Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 relativa al "Progetto di un parco eolico denominato "Parco eolico Gallura, costituito da 11 aerogeneratori dalla potenza complessiva pari a 79,2 MW, e un sistema di accumulo di energia (BESS) di potenza pari a 64,8 MW, per una potenza totale pari a 144 MW da realizzarsi nei Comuni di Tempio Pausania, Luras e Calangianus (SS)".

Proponente: Sardegna Prime S.r.l.

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 PNIEC).

Rif.: nota prot. SS-PNRR n. 9071 del 24.05.2023, ns prot. n. 7893 del 25.05.2023; integrazioni Sardegna Prime ns prott. n.10299 del 06.07.2023; n. 13450 del 14.09.2023

Parere endoprocedimentale della Soprintendenza ABAP per le province di Sassari di Nuoro.

Con riferimento al progetto in argomento, visti i relativi elaborati progettuali, consultati per il tramite della piattaforma web dedicata del Ministero della Transizione Ecologica, e le integrazioni pervenute, facendo seguito alla richiesta di codesta Soprintendenza speciale per il PNRR, si comunicano le valutazioni di competenza in ottemperanza alla Circolare della DG PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

Secondo quanto indicato dal soggetto proponente il progetto prevede la nuova realizzazione di un impianto eolico che interessa prevalentemente il Comune di Tempio Pausania (SS), ove ricadano 3 aerogeneratori, il Comune di Luras (SS), ove ricadono 8 aerogeneratori, il BESS e la Stazione Elettrica Utente (SEU) di trasformazione 150/33 kV, e il Comune di Calangianus (SS), dove ricade la Stazione Elettrica (SE) RTN Terna 150 kV "Tempio".

Le opere di costruzione possono essere suddivise in tre parti distinte:

A-Opere civili che riguardano il movimento terra per la realizzazione di strade e piazzole necessarie per la consegna in sito dei vari componenti dell'aerogeneratore e la successiva installazione. Le strade esistenti che verranno adeguate e quelle di nuova realizzazione avranno una larghezza minima di 5 m e le piazzole per le attività di stoccaggio e montaggio degli aerogeneratori avranno una dimensione pari a circa 1100 mq.

B-Opere elettriche e cioè - opere elettriche di collegamento elettrico tra aerogeneratori, alla stazione di trasformazione e al BESS; - opere elettriche di trasformazione 150/33 kV; - opere elettriche per la realizzazione del BESS; - opere di collegamento alla Rete di Trasmissione Nazionale; - fibra ottica di collegamento tra gli aerogeneratori e la stazione di trasformazione, tra quest'ultima e la stazione Terna.

C-Opere di installazione elettromeccaniche degli aerogeneratori e relativa procedura di collaudo e avviamento.

Pertanto si prevede di realizzare un Parco con una potenza nominale totale in immissione pari a 144 MW costituito da 11 aerogeneratori, di potenza nominale pari a 7,2 MW (con altezza torre pari a 114 m e rotore



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067410

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

pari a 172 m), per una potenza complessiva installata pari a 79,2 MW, e un sistema di accumulo di energia (BESS, Battery Energy Storage System) di potenza pari a 64,8 MW.

Il progetto prevede inoltre che la SEU (Sottostazione Elettrica Utente) 150/33 kV, venga collegata alla suddetta SE RTN mediante la posa in opera, su strade esistenti o da realizzarsi per lo scopo, di una linea Alta Tensione a 150 kV interrata di lunghezza complessiva di circa 7,2 km. I cavi sono caratterizzati da una posa a trifoglio, sono posati a 1,60 m dal piano di calpestio e su un letto di sabbia di 0,1 m, sono ricoperti da uno strato di 0,4 m di sabbia, al di sopra del quale una lastra protettiva in cemento ne assicurerà la protezione meccanica. Le turbine eoliche verranno collegate attraverso un sistema di linee elettriche interrate a 33 kV, allocate prevalentemente in corrispondenza del sistema di viabilità interna che servirà per la costruzione e la gestione futura dell'impianto. Tale sistema verrà realizzato prevalentemente adeguando il sistema viario esistente e realizzando nuovi tratti di raccordo per consentire il transito dei mezzi eccezionali. I cavi sono collocati in trincee ad una profondità di posa di 1 m dal piano del suolo su un sottofondo di sabbia di spessore di 0,1 m e la distanza di separazione delle terne adiacenti in parallelo sul piano orizzontale è pari a 0,20 m.

Presso la Sottostazione Elettrica Utente è prevista la realizzazione di un edificio, di dimensioni in pianta di 34,6 x 6,7 mq, all'interno del quale siano ubicati i quadri MT, i trasformatori MT/BT, i quadri ausiliari e di protezione oltre al locale misure e servizi. L'intera area è delimitata da una recinzione perimetrale, realizzata con moduli in calcestruzzo prefabbricati di altezza pari a 2,5 m, ed è dotata di ingresso pedonale e carrabile. Il collegamento tra la SEU 150/33 kV e il nuovo stallo della Stazione Elettrica 150 kV (SE) denominata "Tempio" è previsto tramite linea direttamente interrata a 150 kV di lunghezza di circa 7200 m.

L'area individuata per l'intervento in progetto è collocata nella regione storica della Gallura, che presenta un territorio caratterizzato da massicci granitici, con morfologia ondulata e sub - pianeggiante, con aree boscate, fitta macchia mediterranea e boschi di sughere e lecci sui rilievi e sui versanti collinari e ampie aree destinate a pascolo nelle vallate, con appoderamenti irregolari divisi da muri a secco e con insediamenti rurali sparsi, in prevalenza rappresentati da antichi "stazzi" che conservano ancora integra l'organizzazione funzionale storica con i fabbricati tradizionali e i recinti per gli animali. Il territorio della Gallura è uno dei più ricchi e vari dell'intera Sardegna, sia sotto il profilo paesaggistico, caratterizzato da formazioni rocciose scolpite dal vento e da aspri rilievi granitici, da corsi d'acqua a carattere torrentizio, sia sotto il profilo culturale e identitario, con numerosi beni archeologici e insediamenti di età medievale, sentieri storici, e dai tanti insediamenti rurali tradizionali. La regione storica della Gallura è infatti ricompresa dal Piano Paesaggistico Regionale tra i complessi territoriali con valenza storico culturale (art.59 delle N.T.A.), in particolare l'impianto eolico ricadrebbe nell'area del "Complesso degli stazzi della Gallura" ("Sistema riferito all'edificato sparso tipico dell'area della Gallura, formatosi alla fine del Settecento in funzione della pastorizia e dell'agricoltura. Sono riconosciuti caratteristici del complesso: gli stazzi e i *cules*; l'appoderamento; le architetture di servizio civili e religiose; le infrastrutture viarie storiche"). L'area sulla quale è prevista la localizzazione dell'impianto eolico e delle opere connesse è caratterizzata rilievi collinari con vegetazione della macchia mediterranea, viabilità di alto valore paesaggistico dalla quale si gode il panorama sui rilievi granitici e sul paesaggio gallurese, sentieri storici delimitati da muri a secco e aree boscate, soprattutto sugherete, insediamenti archeologici, luoghi di culto, stazzi e aree a pascolo naturale con una fitta trama di recinti tracciati da muri a secco. Il centro abitato più vicino è Luras, a circa 2,7 km dall'impianto, gli altri centri abitati più prossimi sono Calangianus, Tempio Pausania e Aggius, rispettivamente a 4,7 km, 2,1 km e 4,40 km, tutti comuni in provincia di Sassari.

Il comune di Luras è situato, a 507 metri di quota nella parte orientale della provincia di Sassari e si sviluppa nell'estremità nord-orientale del massiccio del Limbara, con un territorio costituito in gran parte da roccia granitica, boschi di sughere e terreni particolarmente adatti al pascolo, con variazioni altimetriche accentuate. Il comune di Tempio Pausania si trova al centro della Gallura; l'abitato, posto a 566 metri s.l.m. ai piedi del monte Limbara, circondato di boschi e sorgenti, è noto come la 'città di pietra' per il centro storico caratterizzato da pregevoli edifici e pavimentazioni in granito, con viali alberati, parchi e sorgenti, da sempre riferimento per l'entroterra gallurese, sede vescovile e di tribunale. Il paese di Calangianus sorge su un altopiano granitico a 518 metri s.l.m. ai piedi del monte Limbara, in una conca circondata da vigneti e dalle tipiche sugherete della Gallura. Il Monte Limbara, che raggiunge l'altezza di 1.362 m s.l.m., secondo rilievo dell'isola per altitudine, è un rilievo di origine vulcanica di grande valore ambientale, naturalistico e



archeologico, dal quale si gode un panorama di grande suggestione su tutto il territorio circostante, ed è una nota meta turistica, con molti punti di belvedere e dotata di strutture a servizio del turismo, con una estesa rete di percorsi escursionistici che si diramano nei boschi.

Tutto l'ambito paesaggistico interessato dall'impianto eolico e dell'area vasta è definito nei suoi caratteri attuali quale paesaggio agropastorale dalla frequentazione antropica continuativa del territorio fin da epoche preistoriche, ed è contrassegnato dalle numerose emergenze archeologiche e monumentali che conferiscono al territorio una forte ed evidente valenza storico-culturale e identitaria.

ALLEGATO A-BA

Area Funzionale Patrimonio Archeologico

Le lavorazioni in progetto avranno un forte impatto nel sottosuolo. In particolare:

- per la fondazione dell'aerogeneratore si prevede la realizzazione di plinti di dimensioni di 13,25x13,25 per una profondità di 3,14 metri) per un totale di 550 metri cubi per ciascun plinto e di circa 6.000 metri cubi per l'insieme degli undici aerogeneratori. Per quanto riguarda la superficie della piazzola di montaggio e stoccaggio dei componenti, la superficie interessata dalle lavorazioni è di circa 4.500 mq. I movimenti terra (scavi e rilevati) saranno dipendenti dall'orografia specifica di ciascun sito di installazione;
- movimenti di terra sono previsti per la realizzazione di nuove piste di accesso, ove non sia già presente una viabilità;
- In generale, secondo quanto indicato nel computo metrico si prevedono 156.410,00 metri cubi di movimento terra per piazzole e strade di accesso agli aerogeneratori attraverso scavi di sbancamento in terreno di qualsiasi natura;
- il collegamento elettrico tra i singoli aerogeneratori e tra l'impianto e la sottostazione elettrica di trasformazione verrà realizzato mediante posa di cavidotto interrato. Il tracciato del cavidotto segue, in larga parte, la viabilità esistente, sia asfaltata che sterrata. In tali tratti la posa del cavidotto è prevista a margine della viabilità. In generale, lo scavo per la realizzazione del cavidotto ha un'ampiezza compresa tra 40 cm ed 1 m, in funzione del numero di cavi da posare, la profondità di scavo per la posa è prevista di circa m 1,60. In totale nel computo si prevede un movimento terra di circa 30.000 metri cubi

Tra gli elaborati progettuali consultati vi sono la Relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico (Elaborato prog LTSA140) e le carte allegate (CARTA DELLA VISIBILITA' DI SUPERFICIE, V.2.25 CARTA DELLE SEGNALAZIONI ARCHEOLOGICHE DA BIBLIOGRAFIA, V.2.26 CARTA DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO ASSOLUTO, V.2.27 CARTA DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO RELATIVO E VISIBILITA') redatte dalla dott. ssa Barbara Panico in possesso dei requisiti di legge Codice Progetto: SABAP-SS_2023_00075-BP_000005.

Anche il Template Gis è stato trasmesso a questa Soprintendenza per l'ottenimento dell'atto del Soprintendente relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come previsto dall'art. 23, comma 1, lettera g-ter, del D. Lgs. 152/2006 (ora soppressa dall'art. 19, comma 1, lettera b del D.L. 13/2023).

Dall'esame della documentazione prodotta si evidenzia che:

- la documentazione è conforme alle Linee Guida per la redazione degli elaborati inerenti la procedura di verifica dell'interesse archeologico pubblicate in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022);
- il quadro economico trasmesso non indica gli oneri potenzialmente previsti per l'archeologia preventiva così come previsto dal punto 9 delle Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati pubblicate nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022);
- è stata effettuata la ricerca bibliografica e d'archivio;
- l'analisi delle emergenze archeologiche del territorio ha preso in considerazione un areale di circa 1600 m attorno al progetto: le emergenze archeologiche più prossime all'impianto sono state perimetrate come MOSI poligonali, mentre le altre sempre ricadenti all'interno del MOPR sono state cartografate con MOSI puntuali;
- sono stati perimetrati i vincoli archeologici;



- è stato perimetrato il buffer di 100 m attorno ai beni presenti nel Repertorio del Mosaico del PPR della RAS, considerato una fascia di rispetto fino all'adeguamento del PUC al PPR come disposto dagli artt. 48 e 49 delle NTA del PPR, prendendo come riferimento la massima estensione del sito (perimetro esterno dei MOSI/VINCOLI);
- è stata effettuata la fotointerpretazione;
- le ricognizioni di superficie sono state effettuate nelle aree in cui è prevista l'installazione dell'impianto in progetto e in quelle in cui sono previste le opere di connessione, hanno tuttavia tralasciato ampi areali per l'impossibilità di accedere ai fondi a causa di aree recintate;
- relativamente alla visibilità, secondo quanto riportato in Relazione, "La stagionalità, con presenza di vegetazione negli incolti, ha rappresentato l'ostacolo maggiore all'ottenimento di un buon livello di visibilità del terreno, unitamente alla presenza di zone con copertura vegetale boschive; precludendo un elemento essenziale per l'attendibile considerazione dei risultati derivati dalle ricognizioni di superficie; tuttavia la maggior parte delle opere previste in progetto ricadono su mappali che, al momento della ricognizione, presentavano un discreto livello di visibilità".
- non è stato preso in considerazione il percorso scelto per permettere il transito dei mezzi eccezionali necessari al trasporto dei *main components* degli aerogeneratori in progetto, da Oristano al luogo di installazione e le aree di trasbordo, il quale con ogni probabilità sarà oggetto di adeguamenti, sebbene non specificati nel progetto presentato;
- il rischio archeologico è valutato da basso ad alto: si deve sottolineare che, ove la visibilità di superficie durante le ricognizioni sia stata valutata bassa oppure dove non è stato possibile accedere il rischio archeologico connesso alle lavorazioni deve essere considerato almeno medio o anche alto. Tutto ciò si evidenzia anche in virtù delle considerazioni riportate dalla professionista in Relazione (vedi p.31) in cui si sottolinea che "Naturalmente è necessario valutare che le risultanze di questa ricognizione non sono definitive e la loro affidabilità è invece fortemente limitata dal livello di visibilità della superficie del suolo".

A.1 Situazione vincolistica dell'area oggetto d'intervento

I territori di Tempio, Calangianus e Luras sono popolati senza soluzione di continuità dalla preistoria ai giorni nostri.

Tracce della prima frequentazione dell'area sono date da numerose strutture dolmeniche anche di notevoli dimensioni ubicate nel territorio di Luras. L'area è frequentata in maniera capillare in epoca nuragica, come dimostrano i numerosi nuraghi con relativi insediamenti e le tombe di giganti. Tra queste ultime è utile segnalare quella di Pascareda, in territorio di Calangianus e oggetto di indagine sistematica tra gli anni '90 e il 2000.

Di seguito si riportano i beni culturali vincolati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. e ii. in quanto oggetto di dichiarazione di particolare interesse culturale, i beni inseriti nel Repertorio del Mosaico del PPR e tutelati ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. e ii. e le altre emergenze archeologiche per le quali non sia intervenuta una dichiarazione di interesse culturale ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 e che non rientrano tra i beni di repertorio del PPR tutelati ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004.

Le denominazioni sono quelle presentate nella VPIA.

Beni culturali vincolati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii.

Comune di Luras

- Allee Couverte di Ladas D.M. 10/06/1965 diretto; codice 211690 159645 CdR
- Dolmen di Baddighe D.M. 03/07/1964 diretto; cod. 277088 169945 CdR
- Dolmen di Alzuledda D.M. 03/07/1964 diretto; cod. 277060 150111 CdR

Comune di Tempio Pausania

- Nuraghe Sedda D.M. 31/05/1983 diretto; cod. 173203 51818 CdR



- Nuraghe Muntesu o Sa Tanca Manna D.M. 31/07/1990 diretto; cod. 173942 100655 CdR
- Nuraghe Su Porcu/Polcu D.M. 16/06/1975 diretto, D.M. 26/06/1981 indiretto; cod. 173824 84368 CdR
- Nuraghe Maiori D.M. 16/03/1964 diretto; cod. 173602 23499 CdR
- Nuraghe Budas in loc. Punta Lu Nuracu D.M. 15/09/1965 diretto; cod. 174088 192465 CdR
- Nuraghe Izzana D.M. 10/07/1982 diretto; cod. 173685 41896 CdR

Comune di Aggius

- Complesso megalitico di Pitrischeddu D.M. 12/09/1981 diretto; cod.303481 189813 CdR

Comune di Calangianus

- Nuraghe Agnu o Bonvicinu D.M. 13/02/1969 diretto; cod. 174106 23508 CdR
- Fonte nuragica Li Paladini D.M. 27/08/1963 diretto; cod. 305176 114228 CdR
- Tomba di giganti di Pascareda o Badu Mela D.M. 31/01/1968 diretto; cod 211847 CdR

Beni archeologici cartografati nel PPR (Repertorio del Mosaico - art. 48 delle NTA)

Comune di Luras

- NURAGHE LI ESPI, VILLAGGIO 138 PPR 2006
- VILLAGGIO, TAFONI 139 PPR 2006
- STRUTTURA DI INCERTA DEFINIZIONE, RECINTI 199 PPR 2006
- DOLMEN DI BILLELLA 540 PPR 2006
- NURAGHE 3756 PPR 2006
- NARACU PILEA 3757 PPR 2006

Chiese con aree di sedime di potenziale interesse storico-archeologico:

- CHIESA DI SAN BALTOLU 635 PPR 2006
- CHIESA DI SAN PIETRO 636 PPR 2006
- CHIESA DI SAN NICOLA 637 PPR 2006
- CHIESA DI SAN MICHELE 638 PPR 2006
- CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE 639 PPR 2006
- CHIESA DI SAN LEONARDO 640 PPR 2006
- CHIESA DI SAN LEONARDO IN SILONIS 5633

Per gli ulteriori beni cartografati, 44 stazzi e 2 palazzi storici, si rimanda all'Allegato A-BAP che segue.

Comune di Tempio Pausania

- STRUTTURA DI INCERTA DEFINIZIONE 159 PPR 2006

Per gli ulteriori beni cartografati, 74 stazzi e 1 casa storica, si rimanda all'Allegato A-BAP che segue.

Comune di Calangianus

- NURAGHE E TOMBA DEI GIGANTI DI LAICCHEDDU 191 PPR 2006
- NURAGHE 3417 PPR 2006
- NURAGHE SAN LEONARDO 3418 PPR 2006
- NURAGHE 3419 PPR 2006

Chiese con aree di sedime di potenziale interesse storico-archeologico:

- CHIESA DI SANT'ANNA E CASE PROSPICIENTI 5620 DM
- CHIESA DI SANTA GIUSTA E AREA CASE DEMOLITE 5621 DM
- CHIESA DI SAN LEONARDO 601 PPR 2006
- CHIESA DI SAN BASTIANU 602 PPR 2006
- CHIESA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE 603 PPR 2006

Per gli ulteriori beni cartografati, 32 stazzi, si rimanda all'Allegato A-BAP che segue.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067410

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

Ulteriori Beni archeologici:

Comune di Luras

- Dolmen di Billella cod. 277086 137014 CdR
- Nuraghe Sa Pilea cod. 173955 113638 CdR
- Dolmen di Ciuledda cod. 277073 228993 CdR
- Tomba di Giganti Baddighe, dati d'Ufficio
- Tomba di Giganti La Pilea, dati d'Ufficio

Si fa presente che in Comune di Luras con nota prot. n. 975 del 19.01.2024 è stato avviato il procedimento di tutela del complesso archeologico pluristratificato, dal Neolitico ad età del bronzo e oltre, di "Li Cuncacci". Si comunica che questo Ufficio sta anche espletando le pratiche per l'avvio di dichiarazioni di importante interesse archeologico per ulteriori beni in località Pilea (Luras) e Pulchiana (Tempio Pausania).

Si fa presente che anche i toponimi di alcuni stazzi possono richiamare un'occupazione antica delle aree, quali ad se. Stazzo Lu Nuragone ID 5180, Stazzo Lu Nuracheddu ID 5366, ecc.

A.2 Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento

Di seguito si elencano i beni più prossimi ai singoli aerogeneratori e la distanza da essi.

L'area interessata dall'installazione dell'impianto in progetto presenta un'altissima densità di monumenti, inquadrabili soprattutto in epoca nuragica e, come evidenziato, nell'area prossima all'impianto sono stati individuati numerosi siti archeologici. L'installazione di aerogeneratori a breve distanza dai monumenti e in mezzo agli stessi produrrebbe delle trasformazioni molto impattanti sia per il patrimonio archeologico che per il territorio in generale. Di seguito l'elenco:

Aerogeneratore GA01

872 m circa di distanza lineare dal Nuraghe Contrapiana

930 m circa di distanza lineare dal Nuraghe Nuracu Culbinu (rielvata discordanza nella posizione tra SITAG e PPR)

1000 m circa di distanza lineare dal villaggio medievale di Latinatu (localizzazione non puntuale)

Valutato come BASSO rischio archeologico

Aerogeneratore GA02

620 m circa di distanza lineare dal Nuraghe Contrapiana

920 m circa di distanza lineare dal Nuraghe Lu Mutu (a sud di Stazzo Lu Mutu cod. n. 5373 del PPR) 930 m circa di distanza lineare dalla Chiesa della Santissima Trinità e dal probabile sito del villaggio medievale scomparso di Latinatu

Valutato come MEDIO rischio archeologico

Aerogeneratore GA03

1220 m circa di distanza lineare dal Nuraghe Contrapiana

1500 m circa di distanza lineare dal Villaggio medievale di Latinatu

Valutato come MEDIO rischio archeologico, determinato dal livello di visibilità della superficie del suolo

Aerogeneratore GA04

390 m circa di distanza lineare dal Nuraghe Nuracu Pilea

1225 m circa di distanza lineare dal Nuraghe Baddighe

Valutato come MEDIO rischio archeologico, determinato dal livello di visibilità della superficie del suolo

Aerogeneratore GA05



Nessun sito archeologico presente nel raggio di 1000 m lineari di distanza
Valutato come BASSO rischio archeologico

Aerogeneratore GA06

Nessun sito archeologico presente nel raggio di 1000 m lineari di distanza
NON VALUTABILE per impossibilità di svolgere le ricognizioni

Aerogeneratore GA07

Nessun sito archeologico presente nel raggio di 1000 m lineari di distanza
Valutato come BASSO rischio archeologico

Aerogeneratore GA08

In base ai dati bibliografici 1070 m circa di distanza lineare dal Nuraghe Pasadolza (localizzazione non presente in IGM, tratto da Antona 2016)
NON VALUTABILE per impossibilità di svolgere le ricognizioni

Aerogeneratore GA09

Nessun sito archeologico presente nel raggio di 1000 m lineari di distanza
Valutato come MEDIO rischio archeologico, determinato dal livello di visibilità della superficie del suolo

Aerogeneratore GA10

825 m circa di distanza lineare dalla Chiesa di San Leonardo di Silonis
1350 m circa di distanza lineare dalla Chiesa di San Pietro di Silonis
NON VALUTABILE per impossibilità di svolgere le ricognizioni

Aerogeneratore GA11

360 m lineari circa di distanza dalla Chiesa e villaggio medievale di San Pietro di Silonis
590 m circa di distanza lineare dalla Chiesa di San Leonardo di Silonis
773 m circa di distanza lineare dalla Chiesa di Nostra Signora delle Grazie
NON VALUTABILE per impossibilità di svolgere le ricognizioni

SEU

Nessun sito archeologico presente nel raggio di 1000 m lineari di distanza
Valutato come BASSO rischio archeologico

SE RTN

785 m circa di distanza lineare dalla Tomba di giganti di Pascaredda o Pascaledda
1000 m circa di distanza lineare dal Nuraghe Agnu o Bonvicinu
1020 m circa di distanza lineare dal Dolmen Agnu
1250 m circa di distanza lineare da Li Paladini
Valutato come MEDIO rischio archeologico

1° Tratta cavidotto

63 m circa di distanza lineare dalla Chiesa di San Leonardo di Silonis
300 m circa di distanza lineare dal Nuraghe Pasadolza
467 m circa di distanza lineare dal Dolmen Ciuledda
Valutato come BASSO rischio archeologico in tutto il tracciato, eccetto che nella porzione maggiormente prossima alla Chiesa di San Leonardo di Silonis, dove viene proposto un rischio ALTO

2° Tratta cavidotto



145 m circa di distanza lineare dal Dolmen di Ciuledda

200 m circa di distanza lineare dal Nuraghe Rosedu

Valutato come BASSO rischio archeologico in tutto il tracciato, eccetto che nella porzione maggiormente prossima al Dolmen Ciuledda, dove viene proposto un rischio MEDIO

3° Tratta cavidotto

100 m circa di distanza lineare dal Dolmen Alzuledda

559 m circa di distanza lineare dal Dolmen Bilella

Valutato come BASSO rischio archeologico in tutto il tracciato, eccetto che nella porzione maggiormente prossima al Dolmen Alzuledda, dove viene proposto un rischio MEDIO

4° Tratta cavidotto

407 m circa di distanza lineare dal Nuraghe Naracu Pilea

Valutato come BASSO rischio archeologico, eccetto che nelle tratte non accessibili, dove viene sospesa l'attribuzione

5° Tratta cavidotto

25 m circa di distanza lineare dal Nuraghe Naracu Pilea

615 m circa di distanza lineare dal Nuraghe Contrapiana

Valutato come BASSO rischio archeologico, eccetto che nella porzione maggiormente prossima al monumento del Nuraghe Naracu Pilea, dove si propone un ALTO rischio

Il rischio archeologico connesso all'installazione degli aerogeneratori è stato valutato ALTO in relazione a una porzione del tratto n. 1 in cui dovrà essere collocato il cavidotto e nello specifico nella porzione prossima alla Chiesa di San Leonardo in Sionis e nel tratto n. 5 in prossimità del Nuraghe Pilea ubicato a 25 metri dalle opere in progetto.

Si deve rilevare che in 5 casi, rispettivamente nelle aree in cui si ipotizza di collocare gli aerogeneratori GA06, GA08, GA10, GA11 e 4° tratto del cavidotto non è stato possibile attribuire un grado di rischio perché le aree sono risultate precluse all'accesso del professionista incaricato.

Un rischio MEDIO, anche in relazione alla bassa visibilità, è stato attribuito alle aree previste per la realizzazione dell'aerogeneratore GA02, GA03, GA04, GA09, nell'area in cui è prevista la costruzione della STAZIONE ELETTRICA RTN TERNA e nel 2° e 3° TRATTO del cavidotto in prossimità dei monumenti dolmenici di Ciuledda e di S'Alzuledda, posti rispettivamente a 145 metri e a 100 metri dalle opere previste in progetto. Per tutte le altre aree è stato attribuito un rischio archeologico BASSO. Tuttavia in tutte le aree in cui la ricognizione è stata effettuata in condizioni di visibilità bassa, il rischio archeologico connesso alle lavorazioni che prevedono scavi e movimento terra deve essere considerato almeno MEDIO.

Grande impatto potrebbe avere anche il trasporto degli aerogeneratori da Oristano al luogo di installazione, considerando che i mezzi necessari per il trasporto eccezionale passerebbero nei pressi di emergenze archeologiche e che il progetto non specifica la tratta che si prevede di effettuare. Ulteriori osservazioni sul percorso scelto per permettere il transito dei mezzi eccezionali necessari al trasporto dei main components degli aerogeneratori in progetto, da Porto Torres a Nulvi, e sulle aree di trasbordo potranno essere fatte solo con l'integrazione della VPIA con l'esame delle lavorazioni previste per questo tracciato e degli impatti derivanti dai passaggi dei mezzi pesanti.

Sulla base di quanto sopra descritto si evidenzia sin da ora che l'area scelta per la costruzione dell'impianto presenta criticità non superabili per la tutela del patrimonio archeologico, a causa della prossimità dello stesso a beni tutelati ai sensi della parte II e III del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm. e ii.

A.3.1 Verifica completezza della documentazione e ulteriori prescrizioni

Considerato quanto enunciato a p. 5 dalla Circolare n. 24/2023 della Direzione Generale ABAP e della Soprintendenza Speciale per il PNRR, come già precisato nella Circolare 11 del 08.03.2022 emanata dagli stessi



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067410

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

Uffici, essendo le opere in progetto già ritenute incompatibili con la tutela paesaggistica, oltre che con quella archeologica come esplicitato al punto A.2 della presente nota, al momento si sospendono le ulteriori valutazioni in merito agli accertamenti da effettuare nell'ambito della VPIA, pur evidenziando che il progetto rimane comunque soggetto alla disciplina di cui all'art. 41, c. 4, secondo la procedura di cui all'Allegato I.8 del D.Lgs 36/2023 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, con la conseguenza che, in caso di eventuale superamento del parere negativo espresso da questa Amministrazione in sede di VIA (ad es., in caso di rimessione in sede statale alla decisione del Consiglio dei Ministri, o in sede di contenzioso amministrativo, ovvero di non prevalente considerazione della posizione di questo Ministero in sede di conferenza di servizi), potrà essere comunque attivata la procedura di cui all'Allegato I.8 del D.Lgs 36/2023, ovvero potrà motivatamente essere prescritta la sorveglianza archeologica in corso d'opera come previsto dal punto 6.6.1 delle Linee Guida, nell'ambito della diversa ed autonoma procedura di VPIA.

Pertanto, per quanto attiene l'area funzionale patrimonio archeologico, in caso di superamento del parere negativo espresso da questa Amministrazione in sede di VIA, dovrà essere acquisita la seguente documentazione mancante:

- integrazione della VPIA per tutte quelle parti che sono risultate precluse alla ricognizione per poter permettere la lettura completa dell'impatto derivato dall'inserimento degli aerogeneratori;
- integrazione della VPIA per le opere relative agli adeguamenti stradali relativi al trasporto delle turbine da Oristano all'area di cantiere e alle aree di trasbordo, facendo riferimento all'impatto derivato dal passaggio dei mezzi pesanti su strade prossime a beni culturali anche nel caso in cui non siano previsti ampliamenti della carreggiata;
- individuazione sulle planimetrie dei punti in cui i tratti di percorso stradale saranno creati in rilevato e quelli in cui saranno invece necessarie opere di sbancamento;
- esecuzione di saggi stratigrafici, a spese del committente, in corrispondenza delle aree in cui le lavorazioni per la realizzazione del progetto sono state valutate a rischio archeologico alto e medio (si veda l'esame effettuato nel paragrafo A.2 Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento), previa redazione di un relativo Piano a cura di un archeologo professionista di prima fascia, in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 244/2019, da approvarsi preventivamente da parte di questo Ufficio.

A.3.2 Conclusioni relative al patrimonio archeologico.

L'analisi del progetto, del quadro vincolistico e della Carta del Rischio, unita alla conoscenza dei luoghi e ai dati in possesso di questo Ufficio, evidenziano come l'impianto in parola presenti delle forti criticità per la tutela del patrimonio archeologico.

Inoltre, come evidenziato da codesta Soprintendenza Speciale per il PNRR e descritto nel paragrafo B.2.1.b della presente, l'impianto è contiguo e in parte sovrapposto all'Impianto Eolico Sinnada [ID_VIP:9736], per il quale, in assenza della VPIA, sono state comunque evidenziate criticità non superabili per la tutela del patrimonio archeologico con la nota prot. n. 2742 del 20.02.2024 di questo Ufficio, che si intendono integralmente confermate nella presente.

In particolare, quindi, si deve evidenziare che il posizionamento dell'impianto e delle opere di connessione dell'impianto alla RTN NON RIENTRI ALL'INTERNO DELLE aree idonee ai sensi dell'art. 20, c. 8, lett. c-quater del D.Lgs 199/2021, in quanto ricadenti all'interno della fascia di rispetto di 3.000 m dai beni culturali, come si evince dal punto A.2 della presente nota e come ulteriormente precisato nell'Allegato B-BAP. Per quanto detto, quindi, la realizzazione dell'impianto eolico in progetto risulta altamente critica, tanto da non rendere compatibile la sua realizzazione con la tutela del relativo contesto di giacenza come sopra descritto.

ALLEGATO B-BAP

AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO – AREA FUNZIONALE PAESAGGIO

B.1 SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

B.1.1 Beni Paesaggistici



B.1.1.a. Indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004:

Il progetto non ricade direttamente su aree oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ma in un areale di 3 km insistono numerose aree tutelate ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004:

- Aggius tutelato ai sensi del DM 24.02.1977 – GU n. 171 del 24.06.1977 (motivazione del Decreto: *“rappresenta un complesso di bellezze panoramiche e naturali di grande rilevanza, per la materia granitica con cui è formata la sua orografia estremamente varia, scolpita dalla erosione di millenni di vento, che ha operato su forme già di per sé fantastiche; a ciò si aggiunge la varietà della flora che contribuisce a formare un quadro paesistico veramente eccezionale costituendo un tipico aspetto di grande valore estetico e tradizionale, fra i migliori della magnifica Gallura”*); l'area dichiarata di notevole interesse pubblico ricomprende tutto il territorio comunale, il cui perimetro dista circa 2 km dall'impianto eolico.
- Calangianus (Piazza della repubblica) tutelato ai sensi del DM 16.05.1957 - GU n. 137 del 31.05.1957 (motivazione del Decreto: *“la zona predetta, oltre a formare un quadro naturale di notevole bellezza panoramica, costituisce un punto di vista accessibile al pubblico dal quale si può godere la visuale della sottostante campagna, dei boschi e dei vigneti, e in lontananza i monti di Aggius e del Limbara”*); l'area dichiarata di notevole interesse pubblico dista circa 2 Km dalla Stazione RTN.
- Tempio Pausania (San Lorenzo) tutelato ai sensi del DM 05.04.1960 - GU n. 93 del 15.04.1960 (motivazione del Decreto: *“oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la magnifica visuale della catena granitica dei monti di Aggius”*)
- Tempio Pausania (San Giuseppe) tutelato ai sensi del DM 02.05.1960 - GU n. 119 del 16.05.1960 (motivazione del Decreto: *“oltre a formare un quadro naturale, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere il caratteristico panorama dei dolci pendii immediati alla città, le aspre cime dette il Resegone e della catena granitica dei monti di Aggius”*).
- Tempio Pausania (Zona sud-est del Parco delle Rimenbranze) tutelato ai sensi del DM 14.05.1960. - GU n.134 del 01.06.1960 (motivazione del Decreto: *“oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la visione delle alture del Monte Limbara”*);
- Tempio Pausania (Preventorio Antitubercolare) tutelato ai sensi del DM 30.05.1960. - GU n.142 del 10.06.1960: (motivazione del Decreto: *“oltre a formare un quadro naturale, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la magnifica visuale del Monte Limbara e delle sue pendici e della catena dei monti di Aggius”*).

Tutte le opere in progetto, con esclusione di tre aerogeneratori (GA02, GA03, GA05) sono ricomprese nel raggio di 3 Km da ambiti ricompresi nelle sei aree tutelate precedentemente elencate.

Nell'area vasta, ma a distanza maggiore ricompresa comunque entro i 10 km, sono presenti ulteriori aree dichiarate di notevole interesse pubblico:

- Trinità d'Agultu e Vignola tutelato ai sensi del DM 02.10.1964- GU n. 35 del 10.02.1965;
- Aglientu tutelato ai sensi del DM 29.10.1964 - GU n. 35 del 10.02.1965
- Arzachena tutelato ai sensi del DM 12.05.1966 - GU n. 192 del 03.08.1966

B.1.1.b. Aree vincolate ope legis ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004:

Alcune delle opere in progetto (nuova viabilità e adeguamento della viabilità esistente, tracciati dei cavidotti aree di cantiere) interessano la fascia di 150 metri di fiumi, torrenti e corsi d'acqua e relative sponde, bene paesaggistico ai sensi dell'articolo 142 del D.Lgs. n. 42/2004, e precisamente del Riu di Cussueddu, al confine tra i territori comunali di Tempio Pausania e Luras, del Riu San Paolo e del Riu Carana, in territorio di Luras e Calangianus.

Si evidenzia inoltre la presenza a breve distanza dall'impianto di altre aree tutelate ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. b), Lago di Liscia, Lago sul Rio Pagghiolu, e art. 142 lett. c), Fiume Liscia, Rio Vignola, Rio Bassacutena, Rio Mannu.

Molte delle aree sulle quali è prevista la collocazione degli aerogeneratori, con relative piazzole e nuova viabilità, o che sarebbero interessate da adeguamento della viabilità con ampliamento della viabilità esistente e dalla posa di cavidotti interrati, presentano una copertura con vegetazione a macchia mediterranea o



alberature (sughere, ecc.) che potrebbero essere qualificate come aree boscate ricomprese tra i beni paesaggistici art.142, 1° comma, lettera g), pertanto risulta necessario accertare l'eventuale sussistenza del vincolo. Non è verificato inoltre, per le aree di progetto, l'eventuale gravame di usi civici che determinerebbero l'inclusione delle stesse aree tra i beni paesaggistici art.142, 1° comma, lettera h).

Si evidenzia la presenza di numerosi beni tutelati ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. m) all'interno dell'area di progetto e in un raggio di 3 km dalle opere previste: nel Comune di Luras: Allee Couverte di Ladas (D.M. 08/08/1964, 10/06/1965, 09/08/1965); Dolmen di Baddighe (D.M. 03/06/1964); Dolmen di Alzuledda (D.M. 03/07/1964), a 100 metri circa dal tracciato del cavidotto; nel Comune di Tempio Pausania: Nuraghe Sedda (D.M. 31/05/1983); Nuraghe Munesu o Sa Tanca Manna (D.M. 31/07/1990); Nuraghe Polcu (D.M. 16/06/1975 e 26/06/1981; Nuraghe Maiori (D.M. 16/03/1964); Nuraghe Punta Lu Nuracu (D.M. 15/09/1965); Nuraghe Izzana (D.M. 08/02/1955 e 10/07/1982); nel Comune di Calangianus: Nuraghe Agnu o Bonvicinu (D.M. 13/02/1969); Fonte nuragica Li Paladini (D.M. 27/08/1963); Tomba dei giganti di Pascareda o Badu Mela (D.M. 31/01/1968); nel Comune di Aggius: Complesso megalitico di Pitrischeddu (D.M. 12/09/1981).

B.1.1.c. Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti:

Lo strumento di pianificazione paesaggistica vigente in Sardegna è il Piano Paesaggistico Regionale, entrato in vigore con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna in data 8 settembre 2006.

Nessuno dei comuni interessati rientra negli ambiti di paesaggio costieri individuati dal PPR 2006, tuttavia si osserva che, ai sensi dell'art.4 c.5 delle relative Norme Tecniche di Attuazione, i beni paesaggistici e identitari individuati e tipizzati dallo stesso PPR sono soggetti alla relativa disciplina indipendentemente dalla loro localizzazione negli ambiti di cui all'articolo 14.

Le opere in progetto interessano per la maggior parte le componenti di paesaggio dell'assetto ambientale "Aree ad utilizzazione agroforestale" (in particolare le sub-componenti "Colture arboree specializzate" e "Colture erbacee specializzate"); in parte interessano anche le componenti "Aree seminaturali" (in particolare le sub-componente "Praterie e Spiagge" e "Boschi") e "Aree naturali e subnaturali" (in particolare la sub-componente "Macchia, dune e aree umide"). Tali componenti sarebbero interessate soprattutto dalla fondazione degli aerogeneratori, dalle aree di cantiere, dalle piazzole di esercizio, dalla nuova viabilità. Il tracciato dei cavidotti, previsto in gran parte sulla viabilità esistente o lateralmente ad essa, dovrebbe interessare anche le componenti "Aree ad utilizzazione agro-forestale" (in particolare le sub-componenti "Colture arboree specializzate" e "Colture erbacee specializzate"); in minima parte risultano coinvolte anche le componenti "Aree seminaturali" (in particolare le sub-componente "Praterie e Spiagge" e "Boschi") e "Aree naturali e subnaturali" (in particolare le sub-componenti "Macchia, dune e Aree umide" e "Boschi"). Infine la realizzazione della sottostazione elettrica SSEU e del sistema di accumulo BESS interesserebbe la componente di paesaggio "Aree ad utilizzazione agro-forestale" (in particolare la subcomponente "Colture erbacee specializzate"). Per tali componenti vige la disciplina di cui agli articoli 23, 26 e 29 delle NTA PPR.

I Comuni interessati dall'intervento in oggetto risultano dotati dei seguenti strumenti di pianificazione generale:

- Comune di Luras: Piano Urbanistico Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 21.12.2001 e pubblicato sul BURAS n. 4 del 05.02.2002; gli aerogeneratori, la nuova sottostazione elettrica (SSEU) e il BESS dovrebbero essere realizzati in zona E "Agricola", sottozona E2 ("Aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva, anche in relazione all'estensione, composizione e localizzazione dei terreni"); il passaggio dei cavidotti interrati interesserebbe la viabilità esistente ricadente all'interno della zona E "Agricola" e, in particolare, le sottozone E1 ("Aree caratterizzate da una produzione agricola tipica e specializzata") ed E2 e la "fascia di rispetto fluviale e lacustre" HF.

- Comune di Tempio Pausania: Programma di Fabbricazione, approvato, nella sua versione originaria, con deliberazione del Consiglio comunale n. 82 del 16.11.1979 e pubblicato sul BURAS n. 143 del 16.10.1980, e



successive varianti; inoltre, con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 16.07.2020, è stato adottato il Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR; nella fase di copianificazione di cui all'art.49 delle N.T.A. del P.P.R. tra Comune, Regione e Ministero della Cultura sono state delimitate le aree di tutela integrale e di tutela condizionata, con relativa normativa, per i beni dell'Assetto storico culturale di cui all'art.48 delle N.T.A.; la porzione di territorio interessata dal posizionamento degli aerogeneratori e dal passaggio dei cavidotti ricadrebbe in zona E "Agricola" del PdF attualmente vigente e nelle sottozone E1a ("Agricola specializzata"), E2b e E2c ("Agricola principale") ed E5 ("di valenza ambientale") del PUC adottato.

- Comune di Calangianus: Piano Urbanistico Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 29.07.2003 e pubblicato sul BURAS n. 4 del 09.02.2004, e successive varianti; inoltre, con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 14.04.2022, è stata adottata una variante generale al Piano Urbanistico Comunale, per cui valgono le relative misure di salvaguardia, ex articolo 12 del DPR n. 380/2001. Il passaggio dei cavidotti interrati interessa la viabilità esistente ricadente all'interno della sottozona E5.2, delle sottozone E2 ("Aree di primaria importanza per la funzione agricola produttiva anche in relazione all'estensione, composizione e localizzazione dei terreni") ed E5 ("Aree marginali per l'attività agricola nelle quali viene ravvisata l'esigenza di garantire condizioni adeguate di stabilità") e della zona D "Produttiva", sottozone D1 ("Insediamenti piccolo-industriali e artigianali con piano di lottizzazione approvato") e D2 ("Insediamenti piccolo-industriali e artigianali, stoccaggio").

B.1.1.d. Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico gravanti nell'area d'intervento:

Per le aree caratterizzate dalle componenti di paesaggio con valenza ambientale interessate dalle opere in progetto la disciplina del PPR prevede:

- "Aree seminaturali" di cui agli artt. 25, 26, 27 delle N.T.A. del P.P.R.: l'articolo 26 delle NTA prevede il divieto degli *"interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso o attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica"*, al comma 1 dispone che *"nelle aree seminaturali, che comprendono boschi naturali e ginepreti, macchie e garighe, sono vietati gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado"*. Inoltre al comma 2 prescrive: *"in particolare per le aree boscate, il divieto per: a) gli interventi di modificazione del suolo, salvo quelli eventualmente necessari per guidare l'evoluzione di popolamenti di nuova formazione, ad esclusione di quelli necessari per migliorare l'habitat della fauna selvatica protetta e particolarmente protetta, ai sensi della L.R. n. 23/1998; b) ogni nuova edificazione, ad eccezione di interventi di recupero e riqualificazione senza aumento di superficie coperta e cambiamenti volumetrici sul patrimonio edilizio esistente, funzionali agli interventi programmati ai fini su esposti; c) gli interventi infrastrutturali (viabilità, elettrodotti, infrastrutture idrauliche, ecc.), che comportino alterazioni permanenti alla copertura forestale, rischi di incendio o di inquinamento, con le sole eccezioni degli interventi strettamente necessari per la gestione forestale e la difesa del suolo"*;

- "Aree ad utilizzazione agro-forestale" di cui agli artt. 28, 29, 30 delle N.T.A. del P.P.R.: l'articolo 29 delle NTA prevede che la pianificazione settoriale e locale si conformi alle seguenti disposizioni: *"a) vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso, o paesaggi agrari di particolare pregio o habitat di interesse naturalistico, fatti salvi gli interventi di trasformazione delle attrezzature, degli impianti e delle infrastrutture destinate alla gestione agro-forestale o necessarie per l'organizzazione complessiva del territorio, con le cautele e le limitazioni*



conseguenti e fatto salvo quanto previsto per l'edificato in zona agricola di cui agli artt. 79 e successivi; b) promuovere il recupero delle biodiversità delle specie locali di interesse agrario e delle produzioni agricole tradizionali, nonché il mantenimento degli agrosistemi autoctoni e dell'identità scenica delle trame di appoderamento e dei percorsi interpoderali, particolarmente nelle aree perturbane e nei terrazzamenti storici; c) preservare e tutelare gli impianti di colture arboree specializzate”.

- “Aree naturali e subnaturali” di cui agli artt. 22, 23, 24 delle N.T.A. del P.P.R: l'art. Art. 23 prescrive: “1. Nelle aree naturali e subnaturali sono vietati:

a) qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica”.

A breve distanza, a poco più di 4 Km dall'area di impianto o dalle componenti, si segnalano il Monte Pulchiana e la Riserva naturale nota come “Valle della Luna” o “Piana dei grandi sassi e delle pietre ballerine” (L.R. n° 31/89), che fanno parte del sistema regionale dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, di cui agli artt. 33 e 36 delle N.T.A. del P.P.R.

L'intervento ricade nella Regione Storica della Gallura, all'interno di uno dei “sistemi storico-culturali” disciplinati dall'art.59 delle NTA del PPR, il “Sistema degli stazzi della Gallura” (“Sistema riferito all'edificato sparso tipico dell'area della Gallura, formatosi alla fine del Settecento in funzione della pastorizia e dell'agricoltura. Sono riconosciuti caratteristici del complesso: gli stazzi e i cuiles; l'appoderamento; le architetture di servizio civili e religiose; le infrastrutture viarie storiche”. Per tali sistemi l'art. 59 (Componenti di paesaggio con valenza storico culturale) detta i seguenti indirizzi: “1. Al fine di tutelare e valorizzare il territorio il P.P.R. individua alcuni sistemi storico-culturali che rappresentano le più significative relazioni sussistenti tra viabilità storica, archeologia ed altre componenti di paesaggio aventi valenza storico culturale, meglio descritti in relazione e schede, e indicati nella Tavola 3: Tali sistemi sono funzionali alla predisposizione di programmi di conservazione e valorizzazione paesaggistica”.

In merito alla presenza dell'area di intervento di innumerevoli stazzi, si richiama l'art. 81 (Insediamenti storici: centri rurali ed elementi sparsi) delle N.T.A. del PPR: “Per gli insediamenti storici costituiti da centri rurali ed elementi sparsi quali stazzi, medaus, furriadroxius, boddeus, bacili, cuiles, si applicano le disposizioni di cui al titolo II (Assetto storico-culturale)”. L'art. 51 (Aree caratterizzate da insediamenti storici), dell'assetto storico-culturale ricomprende al 1° comma, lettera b) “gli elementi dell'insediamento rurale sparso: stazzi, medaus, furriadroxius, boddeus, bacili, cuiles”. L'art. 52 (Aree caratterizzate da insediamenti storici. Prescrizioni) al comma 11 prescrive: “Per l'insediamento sparso (stazzi, medaus, furriadroxius, cuiles) i Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al P.P.R, provvedono a censire e perimetrare il tessuto dei nuclei sparsi presenti sul proprio territorio” e al comma 13: “Gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale definiscono opportune fasce di rispetto inedificabili, disposte attorno ai centri rurali, finalizzate a preservarne la natura di insediamenti non accentrati e gli specifici caratteri morfologici in rapporto al territorio circostante”.

In riferimento alla presenza nell'area di intervento e in stretta prossimità di tracciati viari storici e del tracciato della rete ferroviaria ottocentesca a scartamento ridotto, con vecchie stazioni ferroviarie e caselli, e alla fitta trama di muri a secco e recinti per ovili, si richiama l'art. 54 (Reti e elementi connettivi): “1. Il P.P.R. riconosce le seguenti categorie di aree, edifici e manufatti di specifica valenza storico culturale che assumono carattere di beni identitari, meglio specificati nell'Allegato 3: a) Rete infrastrutturale storica; b) Trame e manufatti del paesaggio agro-pastorale storico-culturale. 2. La rete infrastrutturale storica comprende i tracciati ferroviari, stazioni, caselli, gallerie, ponti ferroviari, viabilità storica e panoramica, case cantoniere, ponti, porti e scali portuali, rotte commerciali antiche, fanali, fari, infrastrutture idrauliche, aeroporti storici. 3. Le trame ed i manufatti del paesaggio storico-culturale, considerati anche nella loro valenza ecologica, comprendono:



recinzioni storiche (principalmente in pietre murate a secco), ...". L'art. 55 (Reti e elementi connettivi. Prescrizioni) al 4° comma prescrive: "I piani urbanistici comunali introducono provvedimenti di salvaguardia del patrimonio dei recinti in pietre murate a secco che costituiscono, con la varietà locale delle tecniche e dei materiali, un fattore insostituibile di identità paesaggistica e culturale" e al 5° comma: "Per le nuove recinzioni nelle aree caratterizzate dall'identità del muro a secco, devono essere introdotti provvedimenti atti ad incentivare la manutenzione di tale patrimonio e la messa in opera con la stessa tecnica anche di eventuali nuove recinzioni. Sono vietate recinzioni provvisorie o realizzate con materiali di risulta o differenti dalle presenti". L'art. 56 6 - Reti e elementi connettivi. Indirizzi prevede: "1. I Comuni individuano nel proprio strumento urbanistico in modo dettagliato la rete infrastrutturale storica presente nel proprio territorio, adeguando la normativa del piano urbanistico comunale ai seguenti indirizzi: a) valorizzare la rete viaria storica esistente, evitando aggiunte, tagli o ristrutturazioni; b) conservare i tracciati viari rilevabili dalla cartografia storica senza alterazioni dei manufatti; c) assicurare la manutenzione dei manufatti con il consolidamento ovunque possibile del fondo naturale e dei caratteri tipologici originari; d) conservare, anche nella viabilità statale e provinciale dismessa, case cantoniere, ponti storici e opere d'arte in genere; e) conservare eventuali muri e recinti laterali, cippi paracarri, miliari, selciati; ... c) limitare edificazioni che interferiscano con la panoramicità dei siti, o adottare provvedimenti atti ad assicurare le visuali rispetto ai manufatti di un opportuno intorno".

In merito alla tipologia prevista nel progetto per i locali tecnici si richiama quanto prescritto dalle NTA del PPR, in particolare dall'art. 83 comma 1 lett. d) per la nuova edificazione in agro: "i materiali e i caratteri costruttivi devono essere adeguati alle preesistenze tradizionali della regione storica in cui l'intervento ricade, con particolare riguardo alla tipologia, alle forme dei volumi, alle pendenze, agli sporti e all'articolazione delle falde dei tetti, all'utilizzo dei materiali di facciata e di copertura".

Per il sistema delle infrastrutture (comprendenti gli impianti di produzione di energia) l'art. 103 comma 1 lett. b) prevede che gli impianti siano "ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico" e alla lett. c) che siano "progettati sulla base di studi orientati alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali". Sempre l'art.103 al 4° comma ("La pianificazione urbanistica e di settore deve riconoscere e disciplinare il sistema viario e ferroviario, dal punto di vista paesaggistico ...") alla lettera c) recita: "Strade e ferrovie a specifica valenza paesaggistica e panoramica, quali, le litoranee e le strade in quota degli ambienti montani e naturali, che costituiscono la rete di accesso a parti del territorio di elevato valore paesaggistico o attraversano ambiti di particolare sensibilità. Per tale categoria devono essere previsti interventi di riqualificazione e valorizzazione attraverso la realizzazione di punti di belvedere e la promozione di progetti di catalogazione e mantenimento delle visuali a più elevato pregio paesaggistico. Non sono consentiti interventi che ne stravolgano le caratteristiche e i tracciati, fatto salvo quanto disposto dall'art.21, comma 4. Non è consentito il posizionamento di cartellonistica pubblicitaria o altri ostacoli alla percezione visiva. La segnaletica turistica deve essere inserita in un progetto organico sovracomunale o provinciale, sulla base di direttive regionali".

E ancora l'art.103, al 5° comma, in relazione al punto e) del 4° comma relativo a "Strade di appoderamento, rurali, di penetrazione agraria o forestale", prescrive: "Le categorie di cui ai precedenti punti d) ed e) si considerano di interesse paesaggistico in quanto strutturano una parte rilevante del paesaggio regionale. Gli interventi di nuova realizzazione, gestione e manutenzione devono escludere l'uso dell'asfalto, di cordoli e manufatti in calcestruzzo e devono prevedere per quanto possibile l'uso di materiali naturali quali terre stabilizzate, trattamenti antipolvere e siepi".

B.1.1.e. Presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici



Per quanto riguarda l'assetto paesaggistico ambientale ed in particolare i beni ex art. 143 del D.Lgs 42/2004 è da segnalare la presenza nell'area su cui si estenderà l'impianto o in prossimità, di alcuni più significativi beni paesaggistici cartografati nel PPR:

- beni di cui alle N.T.A. art. 17, c.3, lett. h): Fiume Liscia, Rio Vignola, Rio Bassacutena, Rio Mannu, Riu San Paolo;
- beni di cui all'art. 17, c. 1 lett. b) delle N.T.A: Lago del Liscia, Lago sul Rio Pagghiolu a Monti di Deu;
- beni di cui all'art. 17, c.3, lett. f) delle N.T.A: il Monte Pulchiana (il più grande monolite granitico della Sardegna) con numerose rocce e grotte tafonate note come "conchi fraicati";
- beni di cui all'art. 17, c.3, lett. k): cantieri forestali di "Lu Sfussatu" e di La Cilata-Litarru nell'agro di Luogosanto e "Vittedda-Lu Mazzolu" nell'agro di Luras.
- beni di cui all'art. 17, c.3, lett. l) delle N.T.A: l'albero monumentale Olivastro Millenario di Luras.

Tra le aree di cui all'art. 33-36 delle N.T.A. (*Aree di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate*), per il *Sistema regionale dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali*, si evidenzia la presenza del Parco Regionale del Limbara, della riserva naturale "Monte di Pino di Telti", della Riserva naturale "Piana dei grandi sassi e Pietre ballerine della Gallura", a poco più di 4 km dall'impianto; per le *Aree tutelate di rilevanza comunitaria e internazionale (siti Ramsar)* si rilevano i seguenti siti: ZPS – ZSC – ITB011109 "Monte Limbara" a brevissima distanza dalla Stazione Elettrica RTN; SIC ITB010004 (già ZSC) "Foci del Coghinis"; SIC (già ZSC) ITB012211 "Isola Rossa – Costa Paradiso; SIC (già ZSC) ITB10006 "Monte Russu"; l'IBA 169 denominata "Tratti di costa dalla foce Coghinis a Capo Testa".

Nell'area di impianto sono presenti numerosi beni paesaggistici dell'assetto storico-culturale del Piano Paesaggistico Regionale, ex artt. 48 e 51 delle Norme Tecniche di Attuazione ["Repertorio dei beni paesaggistici e identitari" – aggiornamento 2017], oltre 250 (di cui almeno 50 entro i 3 Km), tra i quali "Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale" ("luoghi di culto" e "insediamenti archeologici", beni paesaggistici di cui all'art. 48, comma 1, delle N.T.A.) ed "Aree caratterizzate da insediamenti storici" ("elementi dell'insediamento rurale sparso - stazzi", beni paesaggistici di cui all'art. 51, comma 1, delle N.T.A.):

Nel Comune di Luras: Nuraghe Li Espi, Villaggio (ID 138); Villaggio, Tafoni (ID 139) a 2 Km da GA11; Struttura di incerta Definizione, Recinti (ID 199); Dolmen di Billella (ID 540) a 1,7 Km da GA04; Chiesa di San Baltolu (ID 635); Chiesa di San Pietro (ID 636) a 450 metri da GA11; Chiesa di San Nicola (ID 637); Chiesa di San Michele (ID 638); Chiesa di Santa Maria delle Grazie (ID 639) a 780 metri da GA11; Chiesa di San Leonardo (ID 640) a 620 metri da GA11; Nuraghe (ID 3756); Naracu Pilea (ID 3757) a 420 metri da GA04 e cavidotto su area di salvaguardia di 100 m; Stazzo Astaina (ID 5136); Stazzo Fica Niedda (ID 5137); Stazzo Joanni Ficu (ID 5138); Stazzo Milone (ID 5139); Stazzo Maltinagghiu (ID 5140); Stazzo Lu Mandrioni (ID 5141); Stazzo Sesara (ID 5142); Stazzo La Mandraccia (ID 5143); Stazzo Ghiacumeddu (ID 5145); Stazzo Li Espi (ID 5148); Stazzo Caltara (ID 5149); Stazzo Joanni Agliu (ID 5150); Stazzo Uddastroni (ID 5151); Stazzo Muvroni (ID 5152); Stazzo Lu Pisciaroni (ID 5153); Stazzo Li Razzi (ID 5154); Stazzo Mazzolu (ID 5155); Stazzo Nalbina (ID 5156); Stazzo Ziribriccaglia (ID 5157); Stazzo Capizzoni (ID 5158); Stazzo Aldiola (ID 5159); Stazzo L'Alziteddi (ID 5160); Stazzo Imperiu (ID 5161); Stazzo Lapia (ID 5179) a 1,9 Km da GA11; Stazzo Lu Nuragone (ID 5180) a 2,2 Km da GA11; Stazzi Monte Maggiore (ID 5182) a 1,2 Km da GA11; Stazzo Pasadolza (ID 5184) a 850 m da GA10; Stazzo Pittaru (ID 5185) a 307 m da GA10; Stazzo Vitedda (ID 5186) a 1,3 Km da GA11; Stazzo Su Neulone (ID 5187) a 1,7 Km da GA10; Stazzo La Picula (ID 5188) a 1,3 Km da GA10; Stazzo Abba Mariana (ID 5189) a 2,1 Km da GA10; Stazzo Casaggia (ID 5190) a 1,6 Km da GA10; Stazzo Sanigos (ID 5191) a 1 Km da GA10; Stazzo Uttana (ID 5192); Stazzo Pedratintinna (ID 5193); Stazzo Pirainzale (ID 5194); Stazzo Riacampos (ID 5195) a 1,9 Km da GA09; Stazzi Cuccu a 1,7 km da GA11; Stazzo Pedranile (ID 5196) a 1,3 Km da GA09; Stazzo La Petra Bianca (ID 5197) a



375 m da GA05; Stazzo Su Crabione (ID 5198) a 522 m da GA06; Stazzo Su Muvrone (ID 5199) a 643 m da GA03; Stazzo Tres Funtana (ID 5207) a 944 m da GA04; Stazzo Terrapetta (ID 5396); Chiesa di San Leonardo in Silonis (ID 5633) a 634 metri da GA11, Casa Liberty Tamponi (Via M. Careddu) (ID 5634) a 3 Km da GA04, Casa Liberty Forteleoni (Via Vittorio Emanuele) (ID 5635);

Nel Comune di Tempio Pausania (beni art.48 copianificati in fase di adeguamento del PUC al P.P.R. con delimitazione delle aree di tutela integrale e di tutela condizionata e relative norme): Stazzo della Casa Noa (ID 4736); Stazzo Serrarientu (ID 4737); Stazzo Cucuruzzu (ID 4738); Stazzo Frati Agli (ID 4739); Stazzi Malinu (ID 4740); Stazzo Nuovo (ID 4741); Stazzo Montilatu (ID 4739); Stazzi Pulpuccia (ID 4840); Stazzo L'Azzetta (ID 5003); Stazzi Bona (ID 5004); Stazzi Russoni (ID 5005); Stazzo L'Agnata (ID 5006); Stazzo La Tegghiassa (ID 5007); Stazzo La Tegghiaccia (ID 5008); Stazzo Valentino (ID 5009); Stazzo Brattoneddu (ID 5010); Stazzo Lu Colbu (ID 5011); Stazzo Paduledda (ID 5012); Stazzo Contralli Pettini (ID 5013); Stazzo Zirrulìa (ID 5014); Stazzo Cuncacci (ID 5015); Stazzo Pastriccialedda (ID 5016); Stazzo Lu Palazzu (ID 5018); Stazzo Sagana (ID 5019); Stazzo Tegghi (ID 5020); Stazzo Melis (ID 5021); Stazzo Malu (ID 5022); Stazzo Ziribidda (ID 5023); Stazzo Santu Masu (ID 5024); Stazzo Caprulacciu (ID 5025); Stazzo Trigghia (ID 5026); Stazzo Trimentu (ID 5027); Stazzo Crispoli (ID 5028); Stazzo Sambucheddu (ID 5181); Stazzo La Noci (ID 5200) a 590 m da GA01; Stazzo Li Espi (ID 5201) a 1082 m da GA05; Stazzo Arignu (ID 5202) a 1084 m da GA01; Stazzo Suari Nieddu (ID 5203) a 1070 m da GA05; Stazzo Monti Ruiu (ID 5204) a 800 m da GA05; Stazzo Li Mandracci (ID 5205) a 1623 m da GA05; Stazzo Sas Cannas (ID 5206) a 468 m da GA02 e con nuova viabilità entro areale di 100 m; Stazzo Vaddiana (ID 5208) a 1,2 Km da GA01; Stazzo Mumuzzoni (ID 5209) a 2,1 Km da GA01; Stazzo Petra di Fiascu (ID 5210) a 516 Km da GA01; Stazzo La Ranciga (ID 5348); Stazzi Vacili Mannu (ID 5349); Stazzo La Multa (ID 5350); Stazzi Aglioledda (ID 5351); Stazzo Curriana (ID 5352); Stazzo Fracata (ID 5360); Stazzo Chiminteddu (ID 5361); Stazzo Paduleddi (ID 5362); Stazzo Eica Grossa (ID 5363); Stazzi Agliola Ruia (ID 5364); Stazzo (ID 5365); Stazzo Lu Nuracheddu (ID 5366); Stazzo Bracco (ID 5369); Stazzo Mulaglia (ID 5370) a 2,7 Km da GA02; Stazzo Mezzaustu (ID 5371) a 1,8 Km da GA02; Stazzo Veldidonna (ID 5372) a 1,6 m da GA01; Stazzo Lu Mutu (ID 5373) a 718 m da GA02; Stazzo Lu Legatu (ID 5374) a 1,9 Km da GA02; Stazzo Musca Ceca (ID 5375) a 1,6 Km da GA04; Stazzo Badumela (ID 5376) a 2,8 Km da GA04; Stazzo La Rutunda (ID 5471); Stazzo Puddialvu (ID 5432); Stazzo Santu Tummeu (ID 5433); Stazzo Milizzana (ID 5434); Stazzo Battitoia (ID 5435); Stazzo Li Mulini (ID 5436); Stazzo Badda Badda (ID 5437); Stazzi di Baldu (ID 5438); Stazzo Salauna (ID 5439); Chiesa di Santa Lucia a 2 Km da GA04; Chiesa di Santa Chiara; Chiesa di San Giorgio; Chiesa di Santu Baignu; Chiesa di Santu Iacu; Nuraghe Culbinu a 970 m da GA01; Nuraghe Nieddu.

Nel Comune di Calangianus: Chiesa di Sant'Anna e Case Prospicienti (ID 5620); Chiesa di Santa Giusta e Area Case Demolite (ID 5621); Nuraghe e Tomba dei Giganti di Laicheddu (ID 191); Chiesa Di San Leonardo (ID 601); Chiesa di San Bastianu (ID 602) a 2,9 Km da GA04; Chiesa della Madonna delle Grazie (ID 603); Nuraghe (ID 3417); Nuraghe San Leonardo (ID 3418); Nuraghe (ID 3419); Stazzo Batilutu (ID 5377); Stazzo Carrulu (ID 5378); Stazzo Muddetru (ID 5379); Stazzo Suari Alti (ID 5381); Stazzo Giacucciu (ID 5382); Stazzo Vena Santa (ID 5394); Stazzo La Pruna (ID 5395); Stazzi La Grugi (ID 5397); Stazzo Nicolusoni (ID 5400); Stazzi Li Conchi (ID 5401); Stazzo La Luminaria (ID 5402); Stazzi Lu Lisandru (ID 5403); Stazzo Cattru Solda (ID 5407); Stazzo Tuttusena (ID 5408); Stazzo Multicciuni (ID 5409); Stazzo Lu Stazzaneddu (ID 5410); Stazzo La Cascia (ID 5411); Stazzo Buscinu (ID 5414); Stazzo Pisciottu (ID 5415); Stazzo Lu Tosu (ID 5417); Stazzo Ambrogio Mossa (ID 5418); Stazzo Montada (ID 5421); Stazzo Vaccileddu (ID 5422); Stazzo Bal di Trau (ID 5432); Stazzo Frati Satta (ID 5424); Stazzo Mastruledda (ID 5425); Stazzo Pampana (ID 5426); Stazzo Cumita di Costa (ID 5427); Stazzo Vecchiu (ID 5428); Stazzo Venapiccina (ID 5429); Stazzo Razzucciu (ID 5430); Stazzo Lu Rustu (ID 5440); Stazzo Pitreddu (ID 5441).



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067410

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

Gli aerogeneratori sarebbero localizzati tra molti dei beni elencati, a brevissima distanza dai beni stessi, moltissimi (sopra evidenziati con sottolineatura) entro i 3 Km.

Tutta l'area di progetto è caratterizzata dalla presenza di una fitta trama di recinzioni e ovili in muratura a secco di cui all'art.54 delle N.T.A.

In relazione all'assetto insediativo, si evidenziano a 2,7 km il centro matrice di Luras, a 2,1 km il centro matrice di Nuchis, a 4,2 km il centro matrice di Tempio Pausania, a 4,7 Km il centro matrice di Calangianus (a circa 2 Km dalla Stazione Elettrica RTN), a 4,4 Km il centro matrice di Aggius.

Si segnala inoltre, in relazione all'Assetto insediativo, la presenza nell'area in esame della SS 133, delle SS.PP. 10, 27 e 74, classificate dal Piano Paesaggistico Regionale come *Strade a specifica valenza paesaggistica e panoramica*, da viabilità classificata come *Strade di impianto*, di valore/interesse paesaggistico, e *Strade locali*, ai sensi dell'art. 103 delle N.T.A. del P.P.R, oltre all'antico tracciato ferroviario che collega Tempio, Nuchis e Luras, oggi utilizzata come linea turistica per il trenino verde.

B.1.2. Beni architettonici

B.1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze

Nell'area interessata dallo studio di impatto ambientale sono presenti numerosi beni architettonici oggetto di specifico provvedimento di dichiarazione di interesse culturale, in gran parte entro il raggio di 3 Km:

- nel Comune di Luras: Chiesa S.Pietro di Silonis (Decreto del 20.12.2018) a 450 metri da GA11, Chiesa di S. Leonardo di Silonis (Decreto del 26.10.2001) a 634 metri da GA11 e 100 m dal tracciato della nuova viabilità di accesso a GA10, nell'abitato si segnalano la Casa Liberty Forteleoni (Decreto del 05.03.1992), la Palazzina Depperu (Decreto n. 107 del 27.11.2007, Decreto n. 78 del 05.04.2006), la Casa Tamponi (Decreto del 30.08.1994) a 3 Km da GA04.

- nel Comune di Calangianus: Chiesa S.Anna (Decreto del 12.12.1986 e Decreto del 23.03.1987), Portale del frate (Decreto del 31.07.1986), Chiesa S.Giusta (Decreto del 29.11.1939), Immobili in prossimità Chiesa S.Anna (Decreto del 12.12.1986);

- nel Comune di Tempio Pausania: Villa Lissia e Parco Lissia-Cabella (Decreto del 11.04.1997), Casa del Conte Giua (Decreto del 21.05.1993), Complesso della Stazione ferroviaria con opere di G.Biasi (Decreto del 18.12.2019), Carcere giudiziario ex stazione radio (Decreto del 11.03.2011), Casa Grimaldi (Decreto del 18.10.2012).

B.1.2.b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del D.Lgs. 42/2004:

Nel Comune di Luras, entro l'areale di circa 3 Km dall'impianto, sono presenti numerosi beni architettonici tutelati *ope legis* ai sensi della Parte II del D.Lgs 42/2004: Chiesa di S.Pietro Apostolo, Chiesa di S.Pietro, Chiesa di S.Leonardo a 620 metri da GA11, Chiesa del Purgatorio, Chiesa di S. Maria delle Grazie a 780 m da GA11, Chiesa di S.Bartolomeo, Chiesa S.Nicola, Chiesa S.Croce, Chiesa di N.S. del Rosario, Casa Scanu, Museo Etnografico Galluras, Antica fontana di Abba Fritta, antica Stazione Ferroviaria con parte dell'antico tracciato ferroviario a scartamento ridotto oggi utilizzato per la linea turistica del Trenino Verde.

Nel Comune di Calangianus a pochi km di distanza dal parco eolico proposto, sono presenti numerosi beni architettonici tutelati *ope legis* ai sensi della Parte II del D.Lgs 42/2004: Chiesa di Santu Bastianu a 2,9 Km da GA04, e a poco più di 2 Km dalla stazione Elettrica RTN, la Stazione di Nuchis e fabbricati annessi con parte dell'antico tracciato ferroviario a scartamento ridotto oggi utilizzato per la linea turistica del Trenino Verde, Chiesa di Santa Maria degli Angeli, Convento settecentesco dei Frati Cappuccini, Antica Stazione ferroviaria di Calangianus, Chiesa e Oratorio di Santa Croce, Chiesa e Oratorio di Nostra Signora del Rosario, l'ottocentesca Fontana Nuova, Chiesa di San Leonardo Confessore.



Nel Comune di Tempio Pausania, entro l'areale di 4,4 km dal parco eolico proposto, sono presenti numerosi beni architettonici tutelati ope legis ai sensi della Parte II del D.Lgs 42/2004: Chiesa campestre della Madonna di Mezaustu a 1,7 Km da GA02, Chiesetta campestre di Santa Lucia a 2 Km da GA04, Chiesa campestre della SS: Trinità a circa 700 m da GA02, Antico ponte in granito di Nuchis, la Chiesa di Nostra Signora del Pilar, il Palazzo Pes di Villamarina, la Chiesa del Purgatorio, l'ottocentesco Palazzo del Municipio, la Chiesa e Oratorio di Santa Croce, la cattedrale di San Pietro Apostolo, la Chiesa e Oratorio di Nostra Signora del Rosario, l'antico Mercato, il Palazzo degli Scolopi, il Teatro del Carmine, la chiesa di Sant'Antonio da Padova, il secondo Palazzo Pes di Villamarina, il Palazzo dell'Episcopio, il Carcere della Rotonda, la Chiesa di San Francesco d'Assisi, la Chiesa Parrocchiale di San Giuseppe, il santuario dell'Immacolata Concezione, la Chiesa di San Lorenzo Martire, le vecchie Fonti di Rinaggiu, la Chiesa campestre dello Spirito Santo, Chiesa campestre della SS. Trinità (a circa 3,5 Km da LR07), il Casello di Bonifica, la Funtana di Naccari, Casa Cantoniera di Padulu, la Cantoniera di Scupetu, la Chiesa campestre di San Lorenzo l'antico tracciato ferroviario a scartamento ridotto oggi utilizzato per la linea turistica del Trenino Verde. Sempre in comune di Tempio Pausania, nel borgo di origine medievale di Nuchis, entro un areale di 2 km dall'impianto, si trovano il santuario di San Cosma e Damiano, la Chiesa dello Santo Spirito, la chiesa di Santa Croce, la chiesa del Purgatorio, la chiesa di San Salvatore, l'antica Fontana d'Igno e lavatoio pubblico di Nuchis. Nel Comune di Aggius, a pochi km di distanza dall'impianto, sono presenti numerosi beni tutelati ope legis: Isolato fra le Vie Mazzini e Via Monte di Lizu, S.Croce, Centro Antico, Canonica parrocchiale.

B.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

B.2.1. Beni paesaggistici e architettonici

B.2.1.a. Indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi del SIA (intervisibilità, etc.), con riferimento anche alla qualità architettonica, e alla compatibilità con i beni architettonici:

Il parco eolico in progetto, così come emerge dalla disamina della situazione vincolistica e dall'analisi delle caratteristiche dell'area interessata effettuate nella presente istruttoria, presenta evidenti e insuperabili criticità, che non emergono e non sono considerate negli elaborati progettuali presentati dalla società proponente ai fini della VIA. Le forti carenze progettuali denotano infatti una insufficiente conoscenza e analisi del territorio, a fronte dei pesanti impatti negativi determinati dall'incidenza delle opere in progetto su un territorio che è certamente uno dei più pregevoli e caratterizzati della Sardegna sotto il profilo paesaggistico, ricchissimo di importanti beni culturali e paesaggistici, e dalla localizzazione di un impianto di tale dimensione territoriale e fisica in un contesto di elevato valore culturale e identitario e di particolare sensibilità paesaggistica come quello in esame, costituito da rilievi granitici e monumenti naturali, aree boscate e corsi d'acqua che scorrono tra folta vegetazione ripariale o boschiva, alberi monumentali millenari, disseminato da insediamenti rurali storici che caratterizzano marcatamente i luoghi insieme ai tanti beni culturali, alla rete dei sentieri, ai vecchi tracciati ferroviari, e che delineano e testimoniano ancora oggi la storia dell'evoluzione culturale, sociale ed economica del territorio. L'intervento, come già sopra precisato, ricadrebbe, con impatto rovinoso e irreversibile sulle caratteristiche dei luoghi, nella Regione Storica della Gallura, all'interno di uno dei "sistemi storico-culturali" disciplinati dall'art.59 delle NTA del PPR, il "Sistema degli stazzi della Gallura" (*"Sistema riferito all'edificato sparso tipico dell'area della Gallura, formatosi alla fine del Settecento in funzione della pastorizia e dell'agricoltura. Sono riconosciuti caratteristici del complesso: gli stazzi e i cuiles; l'appoderamento; le architetture di servizio civili e religiose; le infrastrutture viarie storiche"*), e comporterebbe forti limitazioni ai programmi di conservazione e valorizzazione di tali sistemi che il P.P.R. prevede.

Allo stesso modo, come già indicato nel paragrafo B.1.1.d, si evidenzia inoltre la non conformità del progetto a tutte le NTA del P.P.R. sopra richiamate, in particolare per quanto riguarda l'art. 103 delle N.T.A. che prescrive che gli impianti di energie alternative siano "*ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico*",



mentre con ogni evidenza il proponente ha individuato una delle aree di maggior pregio paesaggistico della Sardegna per la realizzazione dell'impianto in esame. Allo stesso modo per quanto concerne l'ubicazione delle opere (aerogeneratori e opere correlate, tratti di cavidotti, tratti di adeguamento di viabilità esistente e nuova viabilità, Stazione utenza, ecc.) in corrispondenza delle componenti del paesaggio con valenza ambientale (aree seminaturali, naturali e subnaturali ed aree agroforestali) individuate e normate dal PPR, che pregiudicherebbero le future possibilità di tutela, conservazione e fruizione di paesaggi di particolare pregio e avrebbero come risultato quello di mutare radicalmente le caratteristiche delle aree interessate e di sottrarre, snaturare e artificializzare il suolo agricolo e naturale. Le opere in progetto si pongono inoltre in netto contrasto con le indicazioni e prescrizioni delle N.T.A. del P.P.R., riportate nello specifico paragrafo, relative ai beni identitari e/o di valore paesaggistico costituite dagli "Insediamenti storici: centri rurali ed elementi sparsi", dalla "Rete infrastrutturale storica", dalle "Trame e manufatti del paesaggio agro-pastorale storico-culturale", dalle "Strade di appoderamento, rurali, di penetrazione agraria o forestale", tutti elementi che caratterizzano con eccezionale densità i luoghi interessati dalle opere in esame. È del tutto evidente che la realizzazione dell'impianto condizionerebbe pesantemente la predisposizione e realizzazione dei programmi di valorizzazione, la delimitazione di opportune aree di tutela, la salvaguardia delle visuali panoramiche previste nelle norme del P.P.R. richiamate, inficiando il valore e compromettendo le caratteristiche stesse degli elementi tutelati dal Piano Paesaggistico.

A fronte della grave carenza nella documentazione progettuale dell'analisi dei beni paesaggistici e culturali presenti nelle aree di intervento e direttamente interessati dalle opere, diverse aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi degli artt. 142 e 143 del D.lgs 42/2004, più dettagliatamente sopra individuate negli specifici paragrafi, verrebbero direttamente interessate dagli interventi in progetto:

- all'interno della fascia di 150 metri di fiumi, torrenti e corsi d'acqua e relative sponde, bene paesaggistico ai sensi degli artt. 142 del D.Lgs. n. 42/2004, e precisamente del Riu Tauladori, al confine tra i territori comunali di Tempio Pausania e Luras, e del Riu Carana, in territorio di Luras, è prevista la posa dell'elettrodotto interrato (o su ponti esistenti non individuati in progetto) e, nel primo, anche interventi di adeguamento della viabilità esistente e tratti di nuova viabilità (collegamento a GA08 e GA02). Pur nell'indeterminatezza e scarsa leggibilità degli elaborati grafici, sembra anche di poter rilevare che interferiscano con tali aree tutelate alcune piazzole di montaggio e aree di cantiere (GA04 e GA09);

- gran parte delle aree di intervento sono coperte da folta vegetazione, con prevalenza di sugherete, leccete e macchia mediterranea a prevalenza di olivastro, corbezzolo, lentisco e cisto, per la quale non è accertato se possa essere ascrivibile a "bosco" e tutelata ai sensi dell'art. 142 c.1 lett. g del D.Lgs 42/2004;

- alcuni beni paesaggistici di cui all'art. 48 e all'art.51 delle N.T.A. del P.P.R. sono interessati da opere in progetto nell'area di salvaguardia di 100 dal perimetro del bene: la chiesa di San Leonardo da "viabilità di progetto" (non meglio definita) di accesso all'aerogeneratore GA10; il Dolmen Alzuledda e il Nuraghe Nuracu Pilea dal tracciato del cavidotto; lo Stazzo Sas Cannas sembra attraversato, sulla stessa area di sedime dello stazzo, dalla "viabilità di progetto". In merito ai beni art.48 delle N.T.A. del Comune di Tempio si rileva che a causa della mancata individuazione nel progetto dei perimetri di tutela integrale e condizionata e della indeterminatezza degli elaborati non è possibile accertare con esattezza l'interferenza delle opere con tali aree di tutela paesaggistica, benchè sembri di rilevare in molti casi che cavidotti e opere relative alla viabilità interessino aree di tutela condizionata di diversi siti archeologici e Chiese. Le aree di tutela condizionata delimitate nel PUC del Comune di Tempio si estendono infatti ben oltre l'areale di salvaguardia di 100 metri.

Per tutte le opere che determinano interferenze dirette sulle aree tutelate dei beni paesaggistici elencati ai punti precedenti deve essere acquisita l'autorizzazione paesaggistica e a tal fine devono essere fornite specifiche indicazioni progettuali relative agli interventi da realizzare. Le carenze progettuali evidenziate non consentono l'espressione del parere ai fini dell'autorizzazione paesaggistica. Tuttavia nelle aree paesaggisticamente tutelate, considerata la natura dei beni interessati, l'incompatibilità e incongruenza degli interventi con la natura e le caratteristiche dei beni paesaggistici interessati e le alterazioni fisiche e visuali che gli interventi produrrebbero sui beni stessi, gli interventi relativi alla realizzazione di piazzole e aree di cantiere e alla realizzazione di nuova viabilità difficilmente potrebbero essere considerati compatibili con le caratteristiche delle aree tutelate e comunque determinerebbero la non idoneità delle localizzazioni previste in progetto ai sensi del D.lga 199/2021. Per quanto riguarda in generale i cavidotti interrati, si osserva che al



fine dell'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, comunque necessaria in caso di modifica dello stato dei luoghi, dovrebbero essere dettagliatamente descritti e illustrati graficamente gli interventi da realizzare, con esatta indicazione della localizzazione, dell'ampiezza dello scavo e degli ingombri delle aree di cantiere, dell'eventuale posizionamento di pozzetti di ispezione, di paletti e cartelli di segnalazione dei tracciati, ecc., con particolare riferimento agli interventi sull'assetto vegetazionale che possano determinare la modifica dello stato dei luoghi. Parimenti, considerata la natura dei vincoli e l'alta sensibilità delle aree interessate, in particolare per quanto riguarda le fasce laterali ai corsi d'acqua tutelati, tutte coperte da folta vegetazione e caratterizzate da formazioni granitiche tra le quali i corsi d'acqua scorrono, non potrebbe essere espresso parere favorevole, ai fini dell'autorizzazione paesaggistica, per opere di nuova viabilità o ampliamento della viabilità (non illustrate in progetto) o anche per soli scavi e aree di cantiere che inevitabilmente inciderebbero sugli assetti vegetazionali e determinerebbero la compromissione degli elementi caratterizzanti l'attuale contesto, con compromissione degli aspetti qualitativi del paesaggio conseguenti all'estirpazione della vegetazione esistente, alla rimozione di tratti di muri a secco, alla distruzione di emergenze granitiche o al posizionamento di elementi estranei al carattere dei luoghi. Si deve anche evidenziare, per quanto riguarda il tracciato dei cavidotti in corrispondenza della viabilità esistente, che nel progetto è genericamente previsto tale tracciato sulla sede viaria o lateralmente ad essa, dunque con effetti non valutabili sullo stato dei luoghi (muri a secco e vegetazione ai bordi delle strade) in assenza di precisazioni riguardo la natura degli interventi. Sono ancora da considerare le gravi problematiche legate agli incendi che ogni anno devastano la Sardegna, per i quali la presenza di aerogeneratori di grande taglia rende impossibile l'intervento di spegnimento con mezzi aerei: qualora venisse realizzato l'impianto eolico sarebbe necessaria la predisposizione di idonee opere di protezione dalla propagazione delle fiamme, quali, ad esempio, adeguate fasce parafuoco e vasconi per la riserva idrica, opere non previste nel progetto che dovrebbero essere invece ricomprese tra gli interventi oggetto di valutazione di compatibilità paesaggistica, specialmente se incidenti con aree di tutela paesaggistica, considerate le ulteriori modificazioni che potrebbero determinare sullo stato dei luoghi e in particolare sulla vegetazione.

Benchè non sia possibile in tale sede esprimere un definito parere sulla compatibilità con i beni paesaggistici tutelati delle opere con questi interferenti e non adeguatamente illustrate, non si ritiene necessario procedere alla richiesta di integrazioni documentali in quanto sussistono ulteriori criticità che si ritengono comunque non superabili per quanto riguarda la collocazione dell'impianto eolico nell'ambito in esame, oltre a quelle relative alla non conformità alle N.T.A. del P.P.R. già evidenziate ai primi punti del presente paragrafo.

Numerosissimi sono i beni paesaggistici dell'Assetto storico culturale (artt. 48 e 49 e 51 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.P.R.), quali Chiese, beni archeologici e stazzi, disseminati nell'area del parco eolico, molti a brevissima distanza dagli aerogeneratori e dalle altre opere in progetto, per i quali sarebbe alterato irrimediabilmente il naturale contesto, ne verrebbe compromessa la "coerenza con l'identità della preesistenza architettonica", sarebbe impedita o limitata la pubblica fruizione e condizionata la futura prevista "analitica individuazione cartografica" di congrue aree di tutela da effettuare nella fase di copianificazione per l'adeguamento del PUC al PPR dei comuni che non abbiano ancora proceduto a tale fase.

Ulteriore insuperabile criticità è determinata dall'impatto delle opere in progetto sui beni culturali di cui alla Parte II del D.lgs 42/2004. Si evidenzia in prossimità dell'area dell'impianto, entro il raggio di tre chilometri, la presenza di numerosi importanti beni culturali, archeologici e architettonici, elencati ai paragrafi precedenti (vedi paragrafi B.1.2.a e B.1.2.b). E' evidente il dirompente danno che la realizzazione dell'impianto creerebbe ai beni culturali presenti nell'ambito esaminato, in gran parte costituiti da nuraghi e chiese campestri attorniate da sugherete e formazioni granitiche, con alterazione delle caratteristiche del contesto sedimentate nel corso di secoli e con la frammentazione del sistema di relazioni visive e funzionali tra i beni stessi impresse nel territorio, con inserimento di strutture incongrue e fuori scala, in molti casi a brevissima distanza dai beni (chiesa campestre di San Leonardo di Sionis a 634 metri da GA11, a 100 m dal tracciato della nuova viabilità di accesso a GA10 e 590 mt dal GA11, Chiesa di S.Pietro di Sionis a 450 metri da GA11 e 1350 mt da GA10, Chiesa di S.Maria delle Grazie a 773 mt da GA11, Chiesa di Santu Bastianu a 2,9 Km da GA04, Chiesa campestre della SS. Trinità a circa 700 m da GA02), che si imporrebbero quali elementi dissonanti e incombenti con detrimento del valore stesso dei beni culturali, produrrebbero l'effetto di decontestualizzazione dei monumenti, ne altererebbero la percezione e ne limiterebbero notevolmente la fruibilità e l'attrattività.



Si evidenzia inoltre che ai sensi dell'art. 20, c. 8, lett. C-quater dal D. Lgs 199/2021, la maggior parte delle aree individuate per la realizzazione delle opere in progetto devono essere ritenute NON IDONEE in quanto *“ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda (del D.lgs 42/2004) oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo”*: la fascia di rispetto di 3 Km include infatti i tanti beni culturali di cui al precedente punto e ben sei aree tutelate paesaggisticamente ai sensi dell'art.136 del D.lgs 42/2004 (vedi paragrafo B.1.1.a).

Altra criticità che si ritiene insuperabile è costituita dalle alterazioni fisiche dirette che l'intervento determinerebbe sul paesaggio agropastorale, sul carattere del luogo, sulle dinamiche ambientali, sociali ed economiche, sul sistema di relazioni fra le comunità locali e il territorio in cui vivono, lavorano e in cui si riconoscono. Come già evidenziato, il parco eolico in progetto comporterebbe anche radicali stravolgimenti dell'assetto insediativo, rurale e paesaggistico dell'area interessata, conseguenti all'inserimento di un impianto di tipo industriale in un contesto rurale caratterizzato dall'alta densità di antichi insediamenti rurali (circa 250 nell'area di impianto) che identificano il territorio della Gallura, gli stazzi, tra i quali svetterebbero le torri eoliche alte 200 metri e i volumi prefabbricati della stazione elettrica utenza e il BESS: la realizzazione dell'impianto determinerebbe la trasformazione del contesto rurale così marcatamente caratterizzato e identitario, meta di importanti flussi turistici in ragione delle caratteristiche fino ad oggi attentamente salvaguardate, in un omologato paesaggio industriale. Tutte le opere necessarie per la realizzazione e per l'esercizio dell'impianto andrebbero ad incidere anche sulla struttura viaria esistente, alla quale il P.P.R. riconosce valenza paesaggistica e di strade panoramiche, e sugli ambienti ad essa finitimi, attraverso la modifica e l'ampliamento dei vecchi tracciati viari esistenti in gran parte delimitati da muri a secco, che verrebbero inevitabilmente rimossi, e lo sfalcio o l'eliminazione della vegetazione arborea esistente, la cancellazione di ovili in pietrame a secco, l'artificializzazione di buona parte del suolo agrario. L'impatto sul paesaggio agropastorale e sul contesto storico e identitario di grande pregio e suggestione, e le trasformazioni che sarebbero determinate dall'esecuzione delle opere previste (pale eoliche incongrue e del tutto fuori scala per la notevole taglia, piazzole con superficie ciascuna di 1800 mq, aree di manovra e viabilità, strutture di fondazione di dimensioni molto rilevanti, volumi prefabbricati e tecnologici di estesa superficie) sono comunque evidenti a chiunque abbia potuto attraversare i luoghi interessati.

Per quanto riguarda l'impatto visuale delle opere in progetto determinato dalle interferenze percettive sia con il contesto più immediato dei singoli beni, paesaggistici e culturali, sopra considerati, sia alla scala più ampia del sensibile sistema territoriale in esame, emergono con evidenza l'incongruenza e l'invasività delle strutture da installare rispetto al contesto descritto e il forte impatto sui tanti beni culturali e paesaggistici presenti in diretta prossimità delle aree di progetto, la netta visibilità dell'impianto eolico da una vasta estensione del territorio e la dissonanza e sproporzione della selva di turbine (da 200 metri di altezza poste ad altimetrie che variano dai 246 ai 429 metri s.l.m.) rispetto agli ampi scenari godibili dai tanti punti panoramici tutelati con specifici Decreti ministeriali, ben sei aree dichiarate di notevole interesse pubblico, rispetto alle quali l'area del parco eolico si troverebbe al centro, nel punto di convergenza della maggior parte delle visuali panoramiche tutelate, come evidenziato nel paragrafo B.1.1.a della presente istruttoria. A fronte della pesante interferenza determinata sulle visuali tutelate dagli aerogeneratori da 200 metri collocati ad altimetrie elevate, la proposta progettuale trascura totalmente tali impatti e gli effetti sul contesto paesaggistico di riferimento con i suoi elementi caratterizzanti, sottovalutando la pesante incidenza negativa che l'impianto in progetto comporterebbe nelle visuali da e verso gli elementi qualificanti il paesaggio, e ignorando l'incongruenza e l'effetto straniante che produrrebbero aerogeneratori e volumi prefabbricati sul contesto paesaggistico e culturale di notevole valenza simbolica e identitaria, sul quale si imporrebbero senza alcuna possibilità di connessione, integrazione o mitigazione. Le poche fotosimulazioni presenti, pur trascurando i principali e più critici punti di osservazione e la presenza di molti beni culturali e tutti gli stazzi, pongono comunque in evidenza la costante visibilità dell'impianto da qualsiasi punto indagato, e gli effetti percettivi all'interno del bacino visivo considerato, e nelle viste risalta la forte estraneità e dissonanza degli aerogeneratori in rapporto alla scala di natura e alle caratteristiche strutturali del territorio alle differenti scale di osservazione, con effetto di appiattimento delle attuali relazioni altimetriche tra territorio e costruito, che sono l'elemento morfologico caratterizzante del paesaggio in argomento, marcatamente connotato dagli elementi antropici e naturali e dalle particolari formazioni granitiche.



E' necessario considerare che gli impatti sopra evidenziati, già fortemente critici per il singolo impianto in esame, sarebbero amplificati a dismisura dal cumulo di tutti gli impianti simili attualmente in procedura di VIA nazionale o regionale proposti nelle aree contigue o prossime a quelle di intervento, tali per numero e dimensione da compromettere completamente e definitivamente i caratteri del paesaggio, per l'insieme dei quali non si può prescindere da una complessiva valutazione di consumo di suolo, perdita di naturalità e impatti su superfici ad uso agropastorale, aree boscate e specie arboree di pregio, tessiture territoriali, patrimonio culturale, fruibilità e sviluppo turistico del territorio. I numerosi impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile previsti, con la loro diffusione sempre più massiva e invasiva, stanno portando allo stravolgimento totale del sistema territoriale, a un'irrimediabile perdita del godimento dei paesaggi naturali, storici ed identitari come quello in esame, espressamente salvaguardati dalla Convenzione Europea del Paesaggio e dagli strumenti normativi ed attuativi a scala nazionale e regionale che ne discendono, e alla riduzione drastica delle aree rurali, in contrapposizione con le norme comunitarie che ne prevedono invece lo sviluppo e promuovono il recupero delle aree degradate e abbandonate e la salvaguardia, il ripristino e la valorizzazione degli ecosistemi connessi all'agricoltura e alle foreste.

Benché si rilevi nel progetto l'assenza di misure di compensazione e di mitigazione, in relazione alla grande sensibilità paesaggistica del contesto, si deve comunque osservare che criticità quali quelle fin qui rilevate, di alterazione visiva, percettiva e simbolica di un territorio di così grande valore ambientale e paesaggistico, di alterazione fisica degli elementi naturali e antropici e di incidenza sul ricco e importante patrimonio culturale, non siano in alcun modo mitigabili o compensabili.

B.2.1.b. Indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere:

Nei territori dei comuni di Luras e paesi limitrofi sono previsti ulteriori impianti eolici, di seguito elencati: "Impianto Eolico Monti Alà dei Sardi_Ponente Prime srl" [ID_VIP:9815]; "Eolico Petra Bianca" [ID_VIP:8161] con 14 aerogeneratori da 200 metri di altezza, pressoché contiguo a nord rispetto all'impianto in esame; "Impianto eolico Sinnada" [ID_VIP:9736] con otto aerogeneratori da 210 metri di altezza. Quest'ultimo risulterebbe in stretta contiguità con l'impianto in esame e in parte sulla stessa area di progetto, con due aerogeneratori dei due diversi impianti che avrebbero la stessa localizzazione e altri molto vicini.

B.2.1.c. Attestazione della conformità della Relazione Paesaggistica allegata al progetto al DPCM 12/12/2005.

La relazione paesaggistica non è conforme al DPCM 12.12.2005 a causa della grave carenza nella disamina dei beni paesaggistici e dei beni culturali direttamente interessati o presenti nell'area di impianto, a fronte dell'enorme ricchezza e complessità del territorio evidenziata nella presente istruttoria, e a causa della carenza e superficialità nell'analisi delle caratteristiche dell'eccezionale contesto territoriale interessato. Non è considerata l'incidenza delle opere in progetto, peraltro evidente negli elaborati grafici, quali ad esempio la nuova viabilità o l'adeguamento della viabilità esistente, con aree di tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, 1° comma, lettera c) e art. 143 del D.lgs 42/2004, né è effettuata alcuna disamina di altri vincoli paesaggistici ai sensi dell'art.142, quali aree boscate e aree gravate da usi civici, eventualmente interessati dagli interventi previsti. La relazione contiene una mera elencazione dei beni paesaggistici art.143 e artt. 48 e 51 delle N.T.A. del P.P.R. e delle relative distanze dagli aerogeneratori e la localizzazione cartografica degli stessi beni, indicati con simboli puntuali, senza individuazione delle aree di sedime e di salvaguardia o delle aree di tutela integrale e condizionata delimitate per i PUC adeguati al P.P.R. Né tantomeno è indicata l'interferenza con le stesse aree di tutela, benché accertabile in base alle distanze e agli elaborati cartografici. La Relazione non considera inoltre i tanti beni paesaggistici e gli innumerevoli beni culturali ai sensi della Parte II del D.lgs 42/2004 presenti all'interno dell'areale di 3 Km dalle opere in progetto che rendono gran parte delle aree di impianto non idonee ai sensi del D.lgs 199/2021. Inoltre non sono presenti fotosimulazioni di impatto estetico percettivo – Area di massima attenzione" con riprese da tutti i beni paesaggistici e culturali con IIPP alto o



molto alto all'interno dell'areale minimo di studio dall'impianto e dai punti panoramici, molti dei quali oggetto di Dichiarazione di notevole interesse pubblico, disseminati nell'intorno dell'impianto e ricompresi entro il raggio di 3 Km. Anche le opere in progetto sono descritte in modo generico, o non sono descritte affatto (come per esempio le opere di nuova viabilità e di adeguamento stradale genericamente indicate come "viabilità di progetto"), e non sono illustrate e distinte negli elaborati grafici, benchè tutte in grado di determinare profonde alterazioni dello stato dei luoghi, ed è soltanto accennato, in modo del tutto generico, l'aspetto inerente l'inserimento paesaggistico dell'impianto nel suo complesso, in assenza di una puntuale descrizione delle caratteristiche del contesto territoriale di elevato pregio paesaggistico, culturale e identitario. La relazione paesaggistica riporta prevalentemente il contenuto delle altre relazioni di progetto, in gran parte in relazione ad aspetti non attinenti al paesaggio.

B.2.1.d. Verifica della completezza della documentazione

Nel progetto si è rilevata l'assenza della seguente necessaria documentazione:

- Elaborati grafici in scala adeguata con illustrazione dettagliata delle opere di nuova viabilità e di adeguamento della viabilità esistente, delle piazzole definitive e temporanee, delle aree di cantiere, sezioni con riporti di terreno e/o scavi, confrontate direttamente o sovrapposte all'esatto rilievo della situazione *ante operam*, con indicazione esatta dell'eventuale rimozione di muri a secco, estirpazione di vegetazione, modifica del piano stradale, in particolare per quanto riguarda eventuali lastricati o selciati, ecc;
- elaborati grafici con inquadramento delle opere con distinzione nell'indicazione tra nuova viabilità e adeguamento della viabilità esistente e con indicazione dell'ingombro di piazzole di montaggio e definitive e aree di cantiere, in particolare sugli elaborati con indicazione dei beni paesaggistici;
- Elaborati grafici in scala adeguata con illustrazione dettagliata delle opere da realizzare per la risoluzione di interferenze con i corsi d'acqua tutelati, con indicazione puntuale della vegetazione da estirpare, del posizionamento di elementi indicatori dei tracciati dei cavidotti interrati e di ogni altro elemento da installare, e di eventuali interventi (staffaggio o altro) su ponti, con particolare riferimento ad eventuali manufatti aventi più di settant'anni che potrebbero essere inclusi tra i beni culturali di cui alla Parte II del D.lgs 42/2004;
- Elaborati grafici relativi a TUTTI i nuovi volumi previsti per la Stazione Elettrica, BESS, stazioni di sottocampo, ecc, le relative simulazioni, affinché possa essere eventualmente valutata l'ubicazione dei manufatti stessi, la consistenza e la massa volumetrica nel contesto di riferimento;
- Elaborati grafici con illustrazione di recinzioni, impianti elettrici, di videosorveglianza, ecc;
- Elaborato grafico in scala adeguata da cui sia possibile rilevare con esattezza il posizionamento con reale superficie di tutti i beni paesaggistici dell'assetto storico culturale, con fascia di salvaguardia di 100 dal perimetro esterno dei beni e/o aree di tutela integrale e condizionata delimitate in fase di copianificazione dei PUC adeguati al P.P.R, e di tutti i beni culturali, presenti in prossimità dell'area di intervento, con relativa distanza da TUTTE le opere in progetto;
- Documentazione fotografica completa dei luoghi interessati, con particolare riferimento alle aree di installazione di ciascun aerogeneratore e di cabine, stazioni elettriche, interventi sulla viabilità, e dell'ambito territoriale complessivo e dei principali monumenti;
- Fotoinserimento di tutti i manufatti previsti e facenti parte dell'impianto che si vorrebbero realizzare e delle opere inerenti nuova viabilità o adeguamento della viabilità esistente;
- Ricognizione e rappresentazione cartografica degli altri impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (fotovoltaici, agrivoltaici, eolici) attualmente approvati o in fase di valutazione VIA (statale o regionale) nell'ambito territoriale interessato (Comune Luras, Comune di Calangianus, Comune di Tempio Pausania, Comune di Aggius);
- Documentazione fotografica e illustrazione dettagliata di eventuali ponti interessati dagli interventi ed elaborati con esatta indicazione degli interventi da effettuare.

Si evidenzia che nonostante le carenze progettuali è possibile esprimere il parere di competenza sulla base della puntuale conoscenza del territorio e delle gravi criticità rilevate.



PARERE ENDOPROCEDIMENTALE DELLA SOPRINTENDENZA ABAP DI SASSARI-NUORO

Per le considerazioni e le valutazioni esplicitate nelle specifiche istruttorie relative alla tutela dei beni archeologici e alla tutela dei beni paesaggistici e architettonici, considerate la consistenza e tipologia dell'impianto e l'elevato pregio culturale e paesaggistico dell'ambito territoriale interessato, si ritiene che l'area prescelta per la realizzazione delle opere non sia idonea sotto il profilo della tutela dei beni culturali e del contesto paesaggistico; pertanto questa Soprintendenza esprime parere contrario in merito alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto presentato.

Segreteria tecnica PNRR
MGD – DS

Responsabile per la tutela del patrimonio archeologico
Dott.ssa Gabriella Gasperetti

Responsabili per la tutela del patrimonio architettonico
e paesaggistico
Arch. Laura Lutzoni – Arch. Francesca Frassetto

Il Soprintendente
Prof. Arch. Bruno Billeci
(firmato digitalmente)





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA
DG-ABAP - SERVIZIO III

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Oggetto: **[ID VIP: 9749] TEMPIO PAUSANIA, LURAS E CALANGIANUS (SS)**. Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 relativa al "Progetto di un parco eolico denominato "Parco eolico Gallura, costituito da 11 aerogeneratori dalla potenza complessiva pari a 79,2 MW, e un sistema di accumulo di energia (BESS) di potenza pari a 64,8 MW, per una potenza totale pari a 144 MW da realizzarsi nei Comuni di Tempio Pausania, Luras e Calangianus (SS)". Procedura riferita al D.Lgs. 152/2006, art. 23 – VIA – PNIEC.
Proponente: Sardegna Prime S.r.l.
Contributo istruttorio.

In riferimento al procedimento in oggetto, a riscontro della nota di codesto Ufficio prot. n. 9071 del 24/05/2023, preso atto di quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna prot. n. 19285 del 24/10/2023 e dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con nota prot. n. 4222 del 15/03/2024, a seguito di disamina del progetto sul sito del MASE, si concorda con il parere negativo espresso dalla Soprintendenza ABAP per le province di Sassari e Nuoro.

In particolare per quanto di competenza, in relazione alla interferenza dell'intervento con i beni architettonici, si evidenzia che risultano numerosi beni architettonici di interesse culturale ai sensi della Parte Seconda del D.lgs. 42/2004 – sia con provvedimento espresso che tutelati *ope legis* – presenti nelle aree direttamente interessate dall'intervento (Es: nel comune di Luras la Chiesa campestre di San Leonardo di Silonis e Chiesa di S.Maria delle Grazie, nel comune di Calangianus la Chiesa di Santu Bastianu, nel comune di Tempio Pausania la Chiesa campestre della SS. Trinità) con distanze dagli aerogeneratori inferiori ai 3 km previsti dall'art. 20, comma 8, lett. c quater), del D.lgs. 199/2021 così come modificato dal D.L. 13/2023, art. 47 c. 1 lett. a) tali da determinare notevoli interferenze visive.

Il funzionario responsabile della U.O.7
arch. Sabrina Pellegrino

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO III
arch. Esmeralda Valente

Firmato digitalmente da

Esmeralda VALENTE

O = MINISTERO DELLA
CULTURA
C = IT



*Ministero della cultura**Alla* Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA
DG-ABAP - SERVIZIO II

Lettera inviata solo tramite GIADA. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

Oggetto:

[ID_VIP: 9749] – Province di Sassari (TEMPIO PAUSANIA, LURAS, CALANGIANUS) e Oristano (SANTA GIUSTA)

Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato “Gallura” della potenza complessiva di 79,2 MW comprensivo di opere connesse e di un sistema di accumulo energia (BESS) di potenza pari a 64,8 MW.

Procedura riferita all'art. 23 del D.Lgs. 152/2006.

Proponente: Sardegna Prime S.r.l.

Richiesta di parere e contributi: prot. SS-PNRR n. 9071 del 24.05.2023

Pareri endoprocedimentali: SABAP-CA prot. 19285 del 24.10.2023; SABAP-SS prot. 4222 de 15.03.2024

Contributo istruttorio

In riferimento all'oggetto e a riscontro della nota inviata da codesta Soprintendenza Speciale, esaminati la documentazione progettuale ed i pareri endoprocedimentali espressi dalle Soprintendenze competenti, si rappresenta quanto segue.

CONSIDERATO che il territorio di Santa Giusta è interessato unicamente dal transito dei mezzi adibiti al trasporto degli aerogeneratori ma la documentazione trasmessa «non esplicita interventi di adeguamento della viabilità che possano essere sottoposti alla valutazione di interferenza con il patrimonio archeologico noto»,

CONSIDERATA la notevole quantità di beni culturali vincolati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. ovvero inseriti nel Repertorio del Mosaico del PPR e tutelati ai sensi della parte III del citato D.Lgs. 42/2004 elencati nel contributo della Soprintendenza di Sassari;

CONSIDERATO che i territori oggetto dell'intervento in esame sono stati popolati a partire da epoca preistorica per cui si contano ulteriori beni per i quali non è ancora intervenuta una dichiarazione di interesse culturale ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 ma che sono puntualmente descritti nella nota 4222/24, dove si comunica altresì che alcuni dei relativi procedimenti di tutela sono già in itinere;

CONSIDERATO il fatto che 5 aerogeneratori distano meno di 1000 m da siti archeologici noti, altri rientrano nel buffer di 2 km e in almeno 5 casi (aerogeneratori GA06, GA08, GA10, GA11 e 4° tratto del cavidotto) non è stato possibile effettuare ricognizioni perché le aree risultavano precluse all'accesso del professionista incaricato;

CONSIDERATO che in molti casi il livello di rischio deve essere elevato e comunque valutato almeno come MEDIO in tutte le aree in cui la ricognizione è stata effettuata in condizioni di visibilità bassa;

CONSIDERATO che, sulla base del quadro vincolistico e della Carta del Rischio, oltre che dei dati in possesso della Soprintendenza di Sassari, è possibile evidenziare le forti criticità derivanti alla tutela del patrimonio archeologico dall'eventuale realizzazione dell'impianto in oggetto;

CONSIDERATO poi che detto impianto è contiguo e in parte sovrapposto all'impianto eolico Sinnada [ID_VIP: 9736] per il quale, in assenza della VPIA, sono state comunque evidenziate criticità non superabili per la tutela del patrimonio archeologico noto;



CONSIDERATO che detto progetto non è compatibile con la tutela e la conservazione del patrimonio archeologico presente nell'area interessata a causa della prossimità dell'impianto in esame e delle relative opere di connessione a beni tutelati ai sensi della parte II e III del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.,

si ritiene di poter condividere il parere contrario espresso dalla Soprintendenza di Sassari.

Si ricorda tuttavia, ad ogni buon conto, che il progetto in argomento resta, in ogni caso, assoggettato alle disposizioni di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, All. I.8.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Amalia Faustoferri
(tel. 06/67234667 – amalia.faustoferri@cultura.gov.it)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO II
arch. Laura MORO

moro laura
Ministero della Cultura
03.04.2024 17:44:02
GMT+01:00

